



DIEGO DE CEGLIA

Mercanti ebrei naufraghi sulle coste pugliesi dopo il 1541

Introduzione

In questo contributo saranno presi in esame alcuni documenti relativi a naufragi di ebrei avvenuti sulle coste di Puglia negli anni successivi alla definitiva espulsione dal regno di Napoli del 1541. Dopo tale data, com'è noto, agli ebrei fu comunque concesso di prendere parte alle più importanti fiere del regno,¹ ma ciò non ne comportava necessariamente l'ingresso sul territorio dal quale erano stati appena allontanati. Ad esempio, al mercante Vita de Vita di Ferrara fu concesso nel 1551, e confermato nel 1619, di introdurre delle mercanzie nel regno, purché non lo facesse personalmente, ma tramite mercanti cristiani. Inoltre, alla sua richiesta del 1626 che tale concessione fosse estesa al figlio Giuseppe, subentratogli negli affari, la Camera si espresse a favore, in quanto «per questo non può risultarne inconveniente né danno alcuno, anzi utile et beneficio de la regia corte et de li suoi arrendamenti».²

In quei decenni erano molti i mercanti ebrei che attraversavano le acque adriatiche con le loro merci. Varie disavventure potevano occasionalmente portarne qualcuno anche in Puglia, come sappiamo da un caso particolarmente increscioso avvenuto nel 1547 a un gruppo di ebrei diretti a Lepanto e costretti a sbarcare a Brindisi, ove subirono, fra l'altro, anche l'arresto.³ Richieste di entrare legalmente nel regno per trattare di persona i propri affari non dovettero però essere infrequenti e, nel 1590, la Regia Camera della Sommaria⁴ espresse parere favorevole alla richiesta di alcuni ebrei di sbarcare

¹ Ordine vicereale del 22 aprile 1551; per il testo, cf. D. de Ceglie, "Gli ebrei alle fiere del regno di Napoli dopo l'espulsione del 1541", *Sefer yuḥasin* 11 (2023) 113-136: 126-128.

² Sulle concessioni a Vita de Vita vd. Appendice, doc. 6.

³ S. Panareo, "Disavventure di ebrei capitati a Brindisi nel 1547", *Rinascenza salentina* 3 (1935) 26-31.

⁴ Sulle cui funzioni cf. R. Delle Donne, "Alle origini della Regia Camera della Sommaria", *Rassegna Storica Salernitana* 8 (1991) 25-61.

nel regno al fine di commerciare, purché non stabilissero fissa dimora. La Camera acconsentì, certa del beneficio che la presenza dei mercanti avrebbe portato all'economia. Essa propose, tuttavia, di effettuare qualche indagine su qualità e quantità della merce prima che i vascelli approdassero («ma stando sulla nave»), nonché di scaglionare la presenza dei mercanti sulla terraferma autorizzando lo sbarco, di volta in volta, a non più di quattro o cinque ebrei per ciascuna imbarcazione. Il parere conclusivo della Camera fu «che si permettesse il commercio di detti hebrei con loro vascelli in questa città et regno per un certo tempo da stabilirsi», quindi di volta in volta.⁵

1. Diritto marittimo, fortunali e naufragi

Poiché in alcuni dei documenti di cui ci occuperemo si fa riferimento alla legislazione relativa agli ebrei e alla loro attività commerciale nei paesi di provenienza e/o di destinazione delle imbarcazioni sulle quali viaggiavano, sarà utile qualche cenno alle norme di diritto marittimo vigenti nel regno di Napoli, come in tutti gli Stati europei, tra il XVI e XVII secolo. Incidentalmente, tali norme traevano origine da quelle già presenti nel diritto romano.

Nel mondo antico, in alcuni luoghi e in diverse epoche, il diritto di naufragio (*ius naufragii*) si esercitava su tutte le navi, sia su quelle integre approdate in luogo non autorizzato, sia su quelle abbandonate dall'equipaggio e dai passeggeri e lasciate in alto mare, sia sui relitti, tanto quelli gettati dalla tempesta sulla costa che quelli recuperati in acqua. Tanto la nave, quanto i beni che trasportava, o venivano sequestrati dallo Stato – e per esso dalle autorità locali – oppure entravano in possesso di coloro che li avevano rinvenuti.⁶

⁵ Archivio di Stato di Napoli (ASNa), *Sommaria, Consulte*, vol. 10, ff. 91-93; edito in de Ceglia, “Gli ebrei alle fiere”, 133-136.

⁶ Con la costituzione *Navigia* del 1232, Federico II introdusse disposizioni relative al soccorso dei naufraghi, sancendo pene severe contro chi si appropriava dei loro beni o di quelli comunque presenti a bordo delle navi. Altra importante raccolta di leggi marittime fu il *Consolato del Mare*: una raccolta anonima, che si arricchiva nel tempo, di consuetudini di marittimi che frequentavano i porti spagnoli, italiani e francesi. Cf. A. Antonini, “Atto d'avaria comune e contribuzione alle avarie comuni dall'antico diritto dei Rodii, al libro del Consolato del mare all'età moderna”, in P. Alberini, S. Corrieri, G. Manzari (a c.), *Tradizione giuridico-marittima del Mediterraneo tra storia ed attualità. Atti del Convegno internazionale di studi storici di diritto marittimo medioevale, mostra bibliografica e cartografica (Napoli 23-25 settembre 2004)*, Ufficio Storico della Marina Militare, Roma 2005, 247-249; 264; G. Purpura, “Il naufragio nel diritto romano. Problemi giuridici e testimonianze archeologiche”, *Annali Università di Palermo* 43 (1995) 405, 463-476.

Dopo il 1541, in occasione di naufragi, era importante verificare quale fosse la mercanzia di ebrei eventualmente caricata a bordo dei vascelli, con o senza i proprietari. In alcune circostanze, tale operazione divenne oggetto di controversie tra i pubblici ufficiali che si contendevano il diritto, riconosciuto dallo *ius naufragii*, di appropriarsi della mercanzia. Nella prima metà del XVI secolo Venezia aveva obbligato i sudditi e stranieri a condurre nel suo porto le merci in transito sull'Adriatico e, allo scopo soprattutto di assicurarsi maggiori introiti dalle esazioni doganali, aveva vietato la navigazione sottovento, cioè lungo la costa occidentale.⁷ In caso di tempeste, le imbarcazioni erano costrette a ripiegare su rotte alternative e non infrequentemente poteva accadere che, dopo un fortunale, approdassero sulle coste della Puglia o andassero a picco in quelle acque.⁸ Nel secolo XVI, in caso di naufragio, i capitani delle imbarcazioni dovevano rilasciare alle magistrature portuali o ad altre competenti autorità amministrative marittime – che si potevano avvalere anche della consulenza di marinai ‘pratici et esperti’ – una dichiarazione giurata sulle cause e le dinamiche dell’evento, con le testimonianze dei membri dell’equipaggio di più alto grado; tutti dovevano fornire anche un resoconto delle eventuali perdite umane e dei danni materiali subiti dall’imbarcazione, oltre a relazionare sull’entità e il tipo di merci trasportate. Queste dichiarazioni, chiamate “prove di fortuna”, “prova di consolato”, “testimoniale” o “protesto”, erano costituite da domande pressoché identiche in tutti i porti. Con la “prova di fortuna” venivano tra l’altro tutelati gli interessi dei mercanti e degli assicuratori che, in caso di perdita delle merci e del denaro investito nel traffico, avrebbero potuto chiedere risarcimento per i danni subiti.⁹

Il primo controllo sui porti, soprattutto a scopi fiscali, era effettuato dalla portolania, un ufficio periferico dell’amministrazione marittima che aveva al suo interno diverse figure.¹⁰ Per l’amministrazione centrale il controllo

⁷ Il divieto fu confermato anche nella seconda metà del secolo XVI, stabilendo che le merci provenienti dai paesi soggetti all’impero turco dovessero essere caricate solo su imbarcazioni veneziane; cf. G. Fenicia, *Politica economica e Realtà mercantile nel regno di Napoli nella prima metà del XV secolo*, Cacucci, Bari 1996, 84-97.

⁸ Per *fortunale* o *fortuna di mare* si veda A. Severien, *Dizionario storico, teorico e pratico di marina*, Venezia 1769, *ad vocem*; R. Zeno, “Fortuna di mare”, *Il diritto marittimo*, 39 (giugno-agosto 1938) 9.

⁹ M.G. Torresi, “Storie del Diritto marittimo dall’antichità ai giorni nostri”, *Quaderni Lu-piensi di Storia e Diritto* 13 (2023) 403-408: 407.

¹⁰ Delle sette portolanie del regno di Napoli, a metà del secolo XVI, quella di Puglia – che comprendeva la Terra di Bari e la Capitanata – aveva il maggior numero di funzionari;

spettava al grande ammiraglio, che aveva la giurisdizione sia civile sia penale. La presenza di questo funzionario sulle coste meridionali diveniva particolarmente necessaria soprattutto in età vicereale, periodo in cui tanti furono i porti mediterranei individuati come sede di pericolose attività di contrabbandieri.

2. Naufragi di ebrei in Puglia

1) Villanova (Ostuni) 1575

Il 21 ottobre 1575 in località Villanova,¹¹ marina di Ostuni, naufragò una nave proveniente da Aleppo,¹² a bordo della quale viaggiavano i tre ebrei Marcidie Gratziani, Isac e Iude Francesii di Salonicco, con le loro mercanzie. Nell'indagine che seguì, intervennero innanzitutto il grande ammiraglio del regno contrapposto al giudice e capitano della città, nonché al mastro portolano di Terra d'Otranto e al procuratore del regio fisco. Tra di essi si aprì un contenzioso inteso ad appurare se le merci recuperate dal naufragio fossero «del primo occupante et capiente». In detto contenzioso, che venne poi discusso presso la Sommaria e al Consiglio Collaterale, comparvero successivamente come attori anche i tre ebrei, che chiedevano la restituzione della mercanzia.

I fogli 72-87 del volume *Sommaria, Consulte*, 7, non contengono la sentenza definitiva, ma solo alcune delle determinazioni che furono assunte di volta in volta dai vari organi di giustizia fino al 1578 e che furono sempre contestate dai contendenti, che avevano addotto diverse ragioni perché le sentenze fossero a loro favorevoli.¹³ Padrone e marinai dell'imbarcazione naufragata – della quale non è indicata la destinazione – con i tre mercanti ebrei, «se salvarno dentro la torre regia nominata la torre de Villanova che è una torre vecchia che serve per lo caricaturi et dohana de dicta cita de Hostuni». Il caporale di dogana trattenne in custodia i tre ebrei presso la stessa torre, sicuramente in ottemperanza al decreto di espulsione del 1541.¹⁴ Il capitano e il

più esigua la presenza di funzionari per quella di Terra d'Otranto, già esistente in epoca romano-bizantina.; cf. Fenicia, *Politica economica*, 157.

¹¹ Appendice, doc. 1.

¹² Nel documento è riportato Alexo.

¹³ Si può presumere che il processo si sia protratto oltre il 1578, ma la ricerca non è stata estesa ad altri fondi dell'Archivio di Stato di Napoli.

¹⁴ Un bando del 5 marzo 1544, oltre alla confisca dei beni, prevedeva la privazione della libertà per quegli ebrei che avessero continuato a tornare nel regno di Napoli; cf. de Ce-

giudice invece si prodigarono per recuperare la merce, ma ciò fu loro impedito dal luogotenente del grande ammiraglio, che avocava a sé tale diritto, tanto che s'era portato sul posto accompagnato dal suo mastro d'atti per redigere inventario della merce naufragata ed elenco di quanti erano a bordo. Su ordine di un presidente della Sommaria, tuttavia, tale operazione fu portata a termine alcuni giorni dopo dal mastro portolano, affinché la mercanzia fosse consegnata in Napoli a Geronimo Composia¹⁵ perché «havesse cura de farle governare et smaltire et tenere il prezo in deposito nel suo banco».

Il 28 novembre dello stesso anno 1575, a sostegno del suo preteso diritto, il grande ammiraglio indirizzava al viceré una nota con la quale richiamava tre decreti della Sommaria del 1561, 1565 e del 1574, emessi per casi simili, e chiedeva che fosse intimato a quanti s'erano già appropriati della merce di consegnargliela. Medesima pretesa avanzarono il procuratore del regio fisco e i tre ebrei che, dalle carceri di Napoli dove erano stati trasferiti, il 22 marzo del 1576 con un memoriale, volendo che fosse concessa loro la libertà e restituite le merci, avevano chiesto di essere giudicati con equità dalla regia corte. Quando la questione fu affidata alla Sommaria, che con il Consiglio Collaterale ne avrebbe dovuto dar conto al sovrano, con differenti provvedimenti fu deciso di accogliere l'istanza degli ebrei e rigettare quella del grande ammiraglio. Parti del contendere quindi rimanevano gli ebrei e il regio fisco sui cui reciproci diritti relazionò Ettore Papa procuratore del viceré che giustificava i diritti dell'erario, argomentando sullo *status* degli ebrei con considerazioni sia di ordine generale sia più specifiche sul caso, adducendo a sostegno delle sue tesi altri casi simili già discussi.¹⁶ Egli asseriva che, se era pur vero che sarebbe stato legittimo confiscare i beni ai mercanti ebrei perché entrati nel regno nonostante il divieto ad essi imposto, bisognava considerare che la presenza di quelli naufragati ad Ostuni non era da imputarsi ad una loro scelta, in quanto il vascello, diretto altrove, era lì approdato «per forza de venti». Anche la condizione personale di questi ebrei non ricadeva tra quelle previste per la confisca dei beni: essi non avevano disatteso i bandi, non erano stati

glia, "Gli ebrei alle fiere", 126-127. In un bando del 17 luglio 1572 si determinavano pene corporali e una reclusione di cinque anni per coloro che, autorizzati ad entrare nel regno solo per le fiere, contravvenivano alle disposizioni vigenti: cf. N. Ferorelli, *Gli ebrei nell'Italia meridionale dall'età romana al secolo XVIII*, Il Vessillo Israelitico, Torino 1915, 241.

¹⁵ Non è specificato il ruolo di questo funzionario, presumibilmente del regio fisco.

¹⁶ Il parere espresso da quest'ultimo è un fascicolo a sé particolarmente interessante costituito da due bifogli non numerati, inseriti tra i ff. 86-87, scritti con *ductus* più posato e di mano diversa da quella del documento.

condannati (né perché sudditi indegni, né per delitti), né tantomeno i loro beni potevano considerarsi beni vacanti. Era pur vero, però, che essi erano da considerarsi «hosti et inimici», in quanto, risiedendo in un paese di dominio dei turchi, erano soggetti a questi e, poiché i turchi organizzavano spedizioni contro i cristiani, gli ebrei erano da considerarsi «hosti et diffidati dala Maestà del Re nostro signore perpetuo defensore dela religione cristiana».

2) Brindisi 1589/1

Sempre sulle coste brindisine, nei primi del 1589 approdò una nave da carico ragusea «patroneggiata per Michel de Francesco», che trasportava, tra altre, anche merci di ebrei. In molti avevano preso l'abitudine di utilizzare le imbarcazioni ragusee per eludere il divieto imposto da Venezia di navigare sottovento nell'Adriatico; oltretutto, padroni, equipaggio e mercanti si sentivano maggiormente tutelati, considerato che i ragusei avevano dato impulso all'assicurazione marittima.¹⁷ Alla repubblica di Ragusa sin dal XV secolo erano stati concessi dai sovrani del regno di Napoli, così come dallo Stato Pontificio, numerosi privilegi commerciali, validi anche in Sicilia, molti dei quali furono confermati negli anni successivi.¹⁸ Non è un caso, quindi, che alcuni dei documenti della seconda metà del XVI secolo, qui presi in esame per la presenza di mercanti ebrei, siano relativi a navi ragusee.

Il documento del 1589 è scarno:¹⁹ non è specificato se la nave fosse diretta a Brindisi o se fosse naufragata in quelle acque, né tantomeno è riportato

¹⁷ Il 5 marzo 1568 il governo raguseo promulgò l'*Ordo super assicurationibus*: di tutti i premi stabiliti, quelli minori venivano dati ai viaggi da Ragusa ai porti italiani; cf. A. Tenenti, B. Tenenti, *Il prezzo del rischio. L'assicurazione mediterranea vista da Ragusa: 1563-1591*, Jouvence, Roma 1984, 342-367.

¹⁸ Tra i privilegi concessi, ad esempio, le imbarcazioni ragusee erano esentate dal pagamento delle tasse di porto e dazi, così come in occasione delle fiere i mercanti ragusei godevano di franchigie doganali sulla merce invenduta che veniva rispedita a Ragusa.

¹⁹ ASNa, *Sommatoria, Processi antichi*, vol. 80, fasc. 13. Si tratta di unico bifoglio che di seguito si trascrive: «Alli molt'illustri signori nostri li signori Locutenente et Presidenti de la Regia Camera dela Summatoria. Molto illustre et illustrissimo signore, in essecutione de le lettere di questa Regia Camera de li 23 di febraro passato (in Partium 38, fol. 36), s'è dato ordine al capitano, sindaco et eletto de la città di Brindisi, che con interventione del castellano del'isola e forte e de Marco Antonio Fornari locotenente del Portulano in quella città, havessero sbarcato le robbe de la nave Ragusea patroneggiata per Michel de Francesco, che applicò li mesi passati in quel porto carrega di mercantie de' giudei e d'altri che fussero riposte sotto le mura di detto forte e da genti dell'istessa nave e da quelli si

se a bordo vi fossero i mercanti ebrei proprietari della merce recuperata. In esecuzione di una nota della Sommaria del 23 febbraio 1589, rifocillati i naufraghi e le guardie che presidiavano il sito,²⁰ il sindaco di Brindisi, il castellano e il luogotenente del portolano stilarono un inventario delle merci già depositate sotto le mura del forte brindisino. L'inventario fu poi inviato a Napoli, in attesa di nuove disposizioni.

3) Brindisi 1589/2

Era ragusea anche la nave che non era naufragata, ma capitata «per forza di venti» nel porto di Brindisi, sempre nei primi mesi del 1589, sulla quale, tra gli altri, v'era un ebreo nonché «robbe de giudei levantini».²¹ I superstiti furono interrogati per la prova di fortuna e relativamente all'imbarcazione, «nelle dimande fatte, per parte de li hebrei si dice che veniva per sopracarri-co». Era consuetudine che i capitani caricassero sulla nave più merci del dovuto, che poi dovevano gettare in mare in caso di un imminente pericolo.²² In ottemperanza alle disposizioni vigenti, la nave fu posta sotto sequestro nell'attesa che fosse definito il soggetto avente diritto ad incamerare la merce. È possibile dedurre la destinazione della merce dall'inciso di una supplica

manigiassero e sventassero per non succedere inconveniente, e che alle dette genti e alle guardie se gli provedesse del vitto necessario conforme a' dette lettere che tutto hanno eseguito mediante inventario publico il quale c'è parso inviare come inviamo con questa a le S. V. dandole aviso di questo che s'è fatto acìò possano comandare quel se le sarà servito. Con che a le S.V. bacio le mani, pregandole dal Signore ogni felicità. Di Lecce a 18 aprile 1589. Dele Signorie vostre servitore aff.mo - Errique da la Mendoca».

²⁰ La questione se il soccorso ai naufraghi dovesse essere retribuito è piuttosto antica e trae le sue origini dal diritto romano, tant'è che ai soccorritori pare spettasse una mercede quantificata in base agli sforzi effettuati e alle spese sostenute; la questione fu ribadita nel *Consolato del mare*, che qualificò il soccorso come un servizio organizzato. Cf. C. Severoni, «Il soccorso marittimo dalle origini all'età moderna», in Alberini *et al.* (a c.), *Tradizione giuridico-marittima del Mediterraneo*, 393-423.

²¹ Appendice, doc. 2. Levantini erano detti gli ebrei della penisola iberica stabilitisi nei territori dell'impero ottomano e parzialmente in Italia, ma anche turchi, greci ed altri mercanti (di entrambi i sessi) che provenivano da Levante; cf. L. Andreoni, «Una nazione in commercio». *Ebrei di Ancona, traffici adriatici e pratiche mercantili in età moderna*, Franco Angeli, Milano 2019, 75-77.

²² La raccolta di leggi marittime *Consolato di mare* prevedeva che tale operazione, che va sotto il nome di «getto», fosse effettuata previo accordo della maggioranza dei mercanti: cf. Antonini, «Atto d'avaria», 284-249, 264-265.

che il nunzio apostolico presentò al viceré affinché fosse rilasciata la nave ragusea «importando molto alla reputatione del traffico d'Ancona, porto principalissimo de lo Stato di questa Chiesa, il comertio di levante».²³ Nella consulta stilata su ordine del viceré perché fossero assunte le determinazioni del caso, la Sommaria analizzò le ragioni favorevoli al regio fisco da una parte e agli ebrei dall'altra, ponendo particolare attenzione anche alla posizione giuridica dei levantini in genere.

Il documento è particolarmente interessante per le diverse argomentazioni di natura socio-politica ma soprattutto teologica. Per sostenere le ragioni del regio fisco che gli ebrei dovessero essere resi schiavi e le loro merci confiscate, la Sommaria richiamò il bando di espulsione del 1533 e due sentenze del 1577 e 1580, con le quali aveva già deciso in tal senso per vascelli naufragati. In favore degli ebrei, invece, considerava che la diversa fede da essi professata non giustificava l'appropriazione dei loro beni, che essi non nuocevano ad alcuno e che tanto i fedeli che gli infedeli sono gregge «dell'ovile del Signore», come dice la Sacra Scrittura. Né, tantomeno, un principe cristiano poteva cacciarli o molestarli finché vivevano quietamente, poiché il Papa aveva sempre invitato alla tolleranza nei loro confronti. Nella fattispecie quindi, considerato che la nave era capitata casualmente sulle coste del regno e non per espressa volontà dei giudei, per le argomentazioni date, questi ultimi potevano essere posti in libertà.

Era pur vero, nondimeno, che il regio fisco reputava gli ebrei servi, non già di un padrone, ma del principe sotto il cui dominio vivevano.²⁴ Le loro

²³ Dopo le espulsioni degli ebrei dallo Stato della Chiesa del 1566 e 1572, agli ebrei levantini di Ancona fu consentito libero movimento e commercio in tutto il suo territorio. Circa la presenza degli ebrei nei territori dello Stato pontificio, vd. S. Simonsohn "Gli ebrei a Roma e nello Stato Pontificio da Paolo IV a Pio IX. Un quadro d'insieme", *Materia giudaica* 22 (2017) 211-220.

²⁴ Nel caso in analisi, la valenza che il regio fisco riconosceva al termine servo o schiavo è ambigua; infatti se da un lato reputava schiavi gli ebrei che contravvenivano ai bandi di espulsione dal regno, per i quali era prevista oltre alla confisca dei beni anche la privazione della libertà, dall'altro li assimilava ai *servi regiae camerae* (status riconosciuto agli ebrei sin dall'età sveva) e, pur non dovendo assicurare loro una posizione nella società in virtù dell'espulsione in vigore, li legava al sovrano, e per questi al regio fisco al quale erano tenuti a corrispondere particolari prestazioni e che quindi poteva incamerarne le mercanzie naufragate. In merito allo status di "servi" degli ebrei si veda quanto sintetizzato in F. Moretti, "La presenza ebraica a Bitonto dall'età normanna all'aragonese", *Studi Bitontini* 45-46 (1987-1988) 50-75: 66-67; L. Luzi, "Tamquam capsari nostri. Il ruolo del giurista di diritto comune nei confronti degli ebrei", *Mediterranea ricerche storiche* 24 (aprile

merci, quindi, dovevano essere confiscate non già a causa del naufragio o fortunale, ma in quanto appartenenti a servi. A sostegno di tale affermazione veniva menzionato il teologo domenicano Tommaso d'Aquino per il quale «li giudei son servi principum iure civili»,²⁵ asserzione confermata da altri filosofi e giuristi.²⁶ Peraltro gli ebrei levantini, soggetti al dominio dei turchi, con i tributi a loro versati ne sostenevano le imprese belliche, tant'è che diventava per i cristiani sempre più difficile «la ricuperation de la nostra terra santa». Perciò gli ebrei meritavano, come i turchi infedeli, d'essere resi schiavi con perdita dei beni. Piuttosto tortuosa, poi, è la disquisizione circa sulla validità del salvacondotto concesso dal Papa ai mercanti ebrei che, equiparati ai cristiani, non risiedevano in territorio turco, ove si recavano solo per operazioni commerciali. La Sommaria concluse la consulta ricordando che la supplica per la liberazione degli ebrei e la restituzione delle merci era stata rivolta dal nunzio apostolico «non per via di giustitia ma di cortesia et a contemplatione di Sua Santità» e quindi a tutela degli interessi economici dello Stato Pontificio. Con nota del 26 febbraio 1590, a prescindere dalle argomentazioni prodotte, fu accordato agli ebrei di partecipare alla ormai imminente fiera di Lucera. Il documento non esplicita quale provvedimento sarebbe stato adottato per quegli ebrei al termine della fiera.²⁷

4) San Giorgio (Bari) 1591

Offre diversi spunti di riflessione anche un fascicolo, agli atti della Sommaria, relativo al naufragio della nave veneziana denominata Veglia Pegolotta,

2012) 111-142: 133-134. In merito al bando del 5 marzo 1544 che oltre alla confisca dei beni, prevedeva la privazione della libertà per gli ebrei che avessero continuato a tornare nel regno di Napoli, cf. de Ceglia, "Gli ebrei alle fiere", 126-127.

²⁵ Il passo, tratto dal *De regimine Iudaeorum* di Tommaso D'Aquino, è spesso citato in letteratura, ad esempio in L. Poliakov, *Storia dell'antisemitismo. Dalle origini del cristianesimo all'Europa del Cinquecento*, Rizzoli, Milano 2004 (ed. or. Paris 1955), 108-109. Si veda inoltre R. Dorin, *No Return: Jews, Christian Usurers, and the Spread of Mass Expulsion in Medieval Europe*, Princeton University Press, Princeton 2023, 47-50.

²⁶ Questi i filosofi e giuristi citati nell'arringa: 'Il Gaetano', ossia il cardinale di Gaeta Tommaso de Vio; il filosofo francescano Giovanni Duns Scoto; 'Duranno', ossia Guglielmo Durante, autore dello *Speculum iudiciale*; per la *Summa Silvestrina* il riferimento è a Silvestro da Prierio; quindi Antonio da Budrio, Pietro Paduli ed Enrico Boich. Su costoro, F. Calasso, *Il Medioevo del diritto*, Giuffrè, Milano 1954, *passim*.

²⁷ Per ebrei di Ancona alle fiere del regno cf. de Ceglia, "Gli ebrei alle fiere", 118-119.

avvenuto nel 1591 sulle coste a Sud di Bari in località San Giorgio.²⁸ Preliminarmente, va fatta tuttavia una considerazione sulla data in cui avvenne il sinistro. Era consuetudine che si potessero affrontare viaggi nel Mediterraneo in ogni stagione, anche nei mesi invernali con sfavorevoli condizioni meteorologiche. Visto l'alto numero di naufragi che si verificavano in inverno, però, fin dal 1284 Venezia aveva vietato alle navi private di viaggiare per mare da ottobre ad aprile²⁹ e poi, nel 1569, dal 15 novembre al 20 gennaio.³⁰ La nave veneziana Veglia Pegolotta aveva trasgredito a quest'ordine: essa era infatti partita il 2 gennaio da Tripoli di Siria per Venezia, fu danneggiata da un fortunale il 13 gennaio e, colta da ennesima tempesta, il 20 gennaio andò a fondo nelle acque di Bari, dov'era nel frattempo giunta. In quarantuno perirono miseramente.

L'incartamento relativo al naufragio della Veglia Pegolotta si apre con un ordine della Sacra Regia Udienza del 18 gennaio 1591,³¹ con il quale si autorizzava «la prattica alla nave che viene da Soria³² ... purché vi presenti fede et patente che venghi da Soria, non essendo luoco suspecto né proibito dali ordini di S.E.». Nei porti toccati dalle navi, le autorità sanitarie dovevano aggiornare la fede o patente di sanità, ovvero il foglio, solitamente prestampato e conservato dal comandante, sul quale veniva annotato lo stato di salute dell'equipaggio. L'approdo era condizionato dal rilascio della 'libera pratica' da parte di uno dei deputati alla salute, che autorizzava lo sbarco di merci e passeggeri solo previo accertamento di buone condizioni sanitarie a bordo delle imbarcazioni. Ciò si rendeva ancor più necessario se v'era il dubbio che la nave provenisse da un paese dove c'erano stati dei focolai di peste.³³

²⁸ Appendice, doc. 3. Si tratta di un fascicolo di oltre trecento fogli. Su questo naufragio si veda anche P.B. Trizio, *Cronache marinare dell'Adriatico. Avventure e viaggi di mare tra il XVII e il XIX secolo*, Gelsorosso, Bari 2023, 12-16.

²⁹ Tale divieto, disatteso, fu ribadito negli anni seguenti poiché i mercanti e i marittimi, a dispetto dei possibili rischi, anteponevano a tutto i loro interessi economici.

³⁰ Sui rischi di naufragio durante i mesi invernali cf. U. Tucci, "La pratica della navigazione", in A. Tenenti, U. Tucci (a c.), *Storia di Venezia*, XII, *Tem. Il mare*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1991, 554.

³¹ L'ordine fu spedito da Trani, ove aveva sede il tribunale della Sacra Regia Udienza di Terra di Bari.

³² Dalla Siria.

³³ La "libera pratica sanitaria" è un adempimento ancora in uso. Fino al XVII secolo il regno di Napoli non aveva ancora legiferato sull'argomento, ma tale consuetudine vigeva da anni, cf. R. Salvemini, "Le pratiche di sanità marittime nel Regno di Napoli nella se-

Dalle dichiarazioni rese dal padrone della Veglia Pegolotta, dallo scrivano di bordo, dal nocchiere, dal massaro, nonché da alcuni mercanti, tutti superstiti del naufragio,³⁴ emerge che «la Regia Audientia di Terra di Bari li proibette la prattica et gl'è stato assignato questo loco dove al presente se ritrova», cioè in località San Giorgio. La nave Veglia Pegolotta permaneva quindi nelle acque baresi sin dal 13 gennaio perché posta in quarantena.³⁵ È certo che vi fosse timore di contagio, poiché in tutti gli interrogatori è annotato che il funzionario manteneva una distanza di sicurezza di quattro passi dal deponente e, peraltro, al momento dell'esibizione del libro di caricamento, «fu ordinato che detto libro si receva con cautela, con farsi sfumare al foco, et così posto in punta una canna lunga fu fatto ben sfumare al foco».³⁶

Alle domande poste per l'accertamento della prova di fortuna furono fornite, dai vari testi interrogati, risposte più o meno simili, in maniera approssimativa da alcuni, più particolareggiata da altri. Si appurò che la nave trasportava mercanzie di vario genere, che appartenevano a nobili e a mercanti veneziani: sale, cenere, seta, galla, spezie varie, cotone filato, zibibbo, pistacchi, sapone e gottoni di Cipro. La merce recuperata fu quindi sottoposta a sequestro. Inoltre, tutti dichiararono che in Siria si erano imbarcati solo cristiani «pellegrini, cappocchini, frati di San Francesco de li scalzi, et altre persone», oltre a due ebrei «poveri et mendichi, che non ci haveano niente sopra detta nave, quali uno è stroppiato del brasso dritto», nonché un inglese ed «un turco santone che a Roma voleva convertirsi». Quest'ultimo ed uno degli ebrei però erano annegati quando la nave era naufragata, mentre l'altro era deceduto dopo aver raggiunto la costa, dove s'era fatto battezzare. Che sia ve-

conda metà del Settecento", in S. Cavaciocchi (a c.), *Ricchezza del mare ricchezza dal mare: secc. XIII-XVIII (Atti della trentasettesima Settimana di studi, 11-15 aprile 2005)*, Le Monnier, Firenze 2006, 1201-1202; G. Delogu, *Inventare la sanità pubblica in età moderna: Venezia e l'alto Adriatico*, Ibis, Como - Pavia 2022, 31.

³⁴ La deposizione del capitano da sola non era sufficiente ed era consuetudine aggiungervi anche quella di due o tre testimoni, solitamente scelti fra i componenti dell'equipaggio proprio perché personalmente informati dell'accaduto, e di esperti quando dovevano essere assunti importanti provvedimenti. Sulle funzioni del personale di bordo cf. E. Contino, "Il personale a bordo della nave nel Libro del Consolato del mare", in Alberini et al. (a c.), *Tradizione giuridico-marittima del Mediterraneo*, 345-367.

³⁵ La località San Giorgio si trova a una decina di chilometri dal porto di Bari. È da credere che l'autorizzazione allo sbarco non sia stata concessa per quanto dichiarato nella fede di sanità, o perché non era stata esibita, in quanto dispersa nel naufragio.

³⁶ Il libro di caricamento recuperato fu sequestrato ed è allegato agli atti processuali.

ro quanto reso nelle deposizioni circa la conversione dell'ebreo, del quale nel documento non è mai riportato il nome, è attestato da un atto di battesimo registrato il 1° febbraio 1591 nel volume XV dei battesimi della Cattedrale di Bari.³⁷

Per appurare la condizione degli ebrei, nelle domande poste ai testi furono considerati l'eventuale possesso di mercanzie ed il loro abbigliamento; dalle risposte risultò che essi non avevano merce alcuna e che indossavano solo una camicia e il guardacore. Gli stessi testimoni dichiararono comunque che erano stati registrati sul libro di caricamento della nave due sacchi, uno di scamonea e l'altro di rabarbaro, destinati a tale Rabi Samuel ebreo di Venezia, che a bordo «sono stati consignati et caricati da cristiani con questo segno».³⁸ Il 4 febbraio 1591 Giovanni Vincenzo della Marra, luogotenente del portolano di Puglia, si portò «nel porto di San Giorgio per pigliare diligente informatione di detto naufragio, delle robbe che portava, e si dette robbe erano de' turchi e d'infedeli, o di rebelli di Sua Maestà, o vero de cristiani». L'accertamento sulla merce aveva lo scopo di appurare se dovesse esserne o meno convalidato il sequestro, in ottemperanza a quanto previsto sia dalla legislazione vigente in materia di naufragi, sia dal bando di espulsione degli ebrei del 1533 e successiva integrazione del 1544.

Le incalzanti domande poste a tutti i passeggeri, intese ad accertare le condizioni degli ebrei, paiono comunque celare un pregiudizio nei loro confronti e il tentativo d'indicarli come responsabili dei furti, per scagionare i reali colpevoli. Infatti il fascicolo è relativo al processo intentato presso il procuratore della Sacra Regia Udienza di Terra di Bari a carico di diversi ba-

³⁷ «Ad primo di febraro 1591, faccio fede io d. Scipione Caputi, canonico et parroco, aver battizzato Jsac hebreo et postoli il nome di Sebastiano et detto battesimo l'è stato amministrato per me sopradetto d. Scipione nel ciardino di mastro Giovanni Paolo Fontana barbiero, presenti clerico Sebastiano Crismali, clerico Vito Ficele, clerico Lorenzo Campanile, et Damiano [...], Iulio Cesare d[...], Giovanni Leiso de Rinaldi et altri, et in fide me lo scrissi. Bari il dì 1 ut supra» [Archivio Diocesano Bari, Cattedrale, Battesimi, XV (1590-1591), f. 238v]. Questo atto non riporta il nome del padrino, che invece compare in tutti gli altri atti; il sacramento fu impartito nel giardino di un'abitazione privata forse per motivi di natura sanitaria, o per qualche forma di pregiudizio.

³⁸ Nel libro di caricamento della nave Veglia Pegolotta, a piede di ogni carico compaiono le iniziali in stampatello maiuscolo dei destinatari delle merci, lettere che dovevano essere identiche a quelle apposte sui rispettivi involucri; per il carico destinato all'ebreo veneziano è riportato R-S, iniziali di Rabbi Samuel, mentre la nota di carico riporta per esteso: «per consegnar a rabi Samuel Coxegar o chi per eso».

resi che, con la scusa di soccorrere i superstiti del naufragio, si erano appropriati dei tessuti e beni di valore ritrovati sulla costa.³⁹ Con lo stesso processo, però, si diede seguito anche alle richieste di vari mercanti veneziani proprietari della nave e del carico, rappresentati dai loro procuratori, affinché la merce sequestrata fosse loro restituita.

Nella loro istanza del 26 marzo 1591, i procuratori sottolinearono l'urgenza di intervenire poiché le merci, che dal libro di caricamento risultavano di proprietà di cristiani, «non governandosi se marceriano et se perderiano tutte». Inoltre, temporeggiando, le spese per l'onorario dei pubblici funzionari intervenuti sarebbero state ingenti, forse anche superiori al valore della merce. Secondo i procuratori, quindi, era giusto «che solamente se paghino quelli che anno fatigato in salvarle et ritirarle dal mare». Il luogotenente del portolano di Puglia aveva già chiesto nella sua nota che ai superstiti fosse rilasciata la pratica di mare così che, rientrando in possesso delle loro merci, «non si moiano di fame». Su ordine della Regia Udienza, infatti, essi erano stati tratti in alcune torri costiere e sopravvivevano solo grazie ad interventi caritatevoli del Vescovo e di alcuni cittadini.

5) Vieste 1602

In un altro documento della Sommaria del 1602 è riportato l'arresto di una famiglia di ebrei capitati nelle acque di Vieste a seguito di un naufragio.⁴⁰ Sebbene non sia possibile conoscere l'esito della vicenda, le scarse note dell'unico foglio superstite del fascicolo testimoniano illeciti compiuti tanto da un pubblico ufficiale che dagli ebrei.

Sulla marsigliana denominata Magene, comandata da Marco de Giovanni, diretta da Venezia a Corfù e naufragata nelle acque di Vieste, viaggiavano tra gli altri Giovanni Battista Galeoto, cristiano novello, con moglie e sei figli, e un ebreo di nome Abramo. Sul luogo del naufragio si era portato, forse per le indagini del caso, il capitano don Alonso de Acevedo, la cui competenza non è ben definita. Il capitano, che risulta chiaramente risiedere in quella città, trattene in stato di fermo presso la sua abitazione tanto la famiglia dei cristiani novelli che l'ebreo e promise loro libertà in cambio di denaro. Il ca-

³⁹ Il primo furto più consistente fu quello a danno di un mercante veneziano, cui furono sottratti preziosi poi recuperati dal marchese di Capurso, lì sopraggiunto e che li tenne in custodia; ma anche vestiario e pezzi di stoffa, parte dei quali furono restituiti solo dopo che Vescovo di Bari ebbe minacciato di scomunicare i colpevoli se avessero trattenuto il maltolto.

⁴⁰ Appendice, doc. 4.

pitano doveva essere un funzionario inaffidabile, poiché, oltre al suddetto tentativo di corruzione, con la forza si appropriò di un anello con pietra preziosa mostratogli dalla moglie di Giovanni Battista Galeoto. Se la legge gli consentiva di trattenere in stato di fermo l'ebreo entrato nel regno, sicuramente illegale era farlo a danno di una famiglia di cristiani novelli, atteggiamento che cela un consolidato pregiudizio antiebraico.⁴¹ Relativamente al carico della nave, Giovanni Battista Galeoto riferì che la marsiliana sicuramente portava anche merce di contrabbando che egli aveva visto caricare nottetempo nel porto di Venezia da un mercante ebreo.

Purtroppo il documento è mutilo, ma sarebbe stato interessante capire quali provvedimenti furono messi in essere, soprattutto per il neofita che peraltro aveva dichiarato d'essere mercante in Roma, quindi suddito dello Stato Pontificio, allora tollerante nei confronti degli ebrei e ancor più nei confronti dei cristiani novelli.

6) Brindisi 1602

È relativo a un ebreo residente nei territori dello Stato Pontificio e naufragato a Brindisi nel 1602 anche un altro fascicolo della Sommaria.⁴² Si tratta di un contenzioso che vede contrapposti il regio fisco, che aveva proceduto al sequestro di un copioso quantitativo di merce, e il suo proprietario, l'ebreo levantino Giuda Farch, che l'aveva caricata a bordo della nave denominata Patignoti. La nave era naufragata nelle acque di Brindisi ed egli, infermo, era rimasto carcerato in quella città per circa un anno.⁴³

L'ebreo Farch, di contro, chiedeva la sua scarcerazione e la restituzione della mercanzia, poiché il suo ingresso nel regno era stato accidentale a seguito di naufragio, ma soprattutto perché era residente ad Ancona, e quindi era «vassallo del Papa», e non già a Salonicco, come risultava invece da una sua dichiarazione del 3 dicembre 1602, che sarebbe stata resa al momento del naufragio, e inserita in copia nel fascicolo processuale. Tra le deposizioni figurano anche quelle di due greci salentini e due membri dell'equipaggio che asserirono tutti d'aver sentito Farch dichiararsi residente a Salonicco e trasportare merce diretta a Venezia. Diversi prelati, tra cui il cardinale Aldobrandini, che si dichiarava protettore degli ebrei levantini, da Roma, supplicando la liberazione di Farch e della sua merce, confermarono invece che egli

⁴¹ Peraltro è questo il periodo in cui, nel dubbio di conversioni meramente formali, molti venivano costretti alla pubblica abiura: cf. Ferorelli, *Gli ebrei*, 241-242.

⁴² Appendice, doc. 5.

⁴³ Vd. *supra* nota 14.

era residente in Ancona con tutta la famiglia, discendenti e ascendenti, tra i quali erano annoverati diversi stimati mercanti ebrei levantini. Stessa supplica inoltrò anche Ascanio Thomati, console dei mercanti levantini in Ancona, precisando che la merce era destinata ad Ancona e non a Venezia.⁴⁴

In una dichiarazione resa davanti alla Sommaria il 9 agosto 1604 Farch revocava quanto riportato nella precedente «che si pretende essere stata firmata da esso comparente», dichiarando altresì che, non conoscendo la lingua italiana, non era consapevole del contenuto del detto documento e nel caso a piede di esso vi fosse stata una sottoscrizione, era da considerarsi nulla perché a lui estorta.⁴⁵ È chiaro che registrare Farch come residente a Salonico avrebbe consentito alla regia Corte di mantenerlo in schiavitù, procedendo alla vendita della mercanzia già sequestrata, e di non tener conto delle varie richieste di cardinali ed anconetani, che celavano interessi economici. La presenza degli ebrei ad Ancona, infatti, fu considerata sempre una risorsa da parte del papato.⁴⁶ Il 24 settembre 1604 venne disposta la liberazione di Giuda Farch con relativa restituzione dei suoi beni, obbligandolo però a pagare al regio fisco il corrispettivo delle spese sostenute per il recupero della merce e al castellano di Brindisi quelle per la loro giacenza in dogana. Come dimostra la distinta delle spese sostenute compresa nel fascicolo, il mercante ebreo evase tale onere.

7) Brindisi 1617

Molto scarno è, purtroppo, un documento nel quale si accenna ad un altro approdo avvenuto nel gennaio 1617, sempre a Brindisi, di una nave veneziana proveniente da Alessandria, il cui libretto di caricamento era stato falsificato per poter trasportare fino a Venezia mercanzie di alcuni mercanti ebrei alessandrini. Ritenendo sempre gli ebrei vassalli dei turchi, in considerazione soprattutto del raggio perpetrato a danno delle istituzioni, il funzionario

⁴⁴ Il Consolato dei mercanti fu istituito ad Ancona nel 1493 come tribunale addetto alle cause commerciali, per garantire una giustizia mercantile; cf. G. Spallacci, "Il prestito a cambio marittimo ad Ancona nel XV secolo", *Storia economica* 21 (2018) 251-275: 268.

⁴⁵ L'ambigua deposizione sembra priva di credibilità e comunque, essendo quello del 1602 un documento in copia, non riporta la sottoscrizione di pugno del dichiarante ma la mera nota del copista: «adest subscriptio dicti Iudae in lingua hebraea». Non è neppure da escludere che l'originale presenti una firma falsa.

⁴⁶ M. Cassandro, *Intolleranza e accettazione. Gli ebrei in Italia nei secoli XIV-XVIII. Lineamenti di una storia economica e sociale*, Giappichelli, Torino 1996, 231-241; Andreoni, *Una nazione in commercio*, 79-84.

preposto, supponendo potersi configurare il reato di contrabbando di merce, chiese a Napoli quali provvedimenti adottare.⁴⁷

DOCUMENTI

1. 1575 novembre 28 - 1578 dicembre 23

Su richiesta del viceré, preso atto delle ragioni esposte da Ettore Papa suo procuratore, la real Camera della Sommaria relaziona in merito al contenzioso circa il diritto di prelazione vantato dal grande ammiraglio del regno, dal regio fisco e da tre mercanti ebrei, sulla merce di questi ultimi recuperata e sequestrata dopo il naufragio di una nave avvenuto il giorno 11 ottobre 1575 nelle acque di Ostuni in località Villanova.

Originale: Archivio di Stato Napoli, *Sommaria, Consulte*, vol. 7, ff. 72-87.

Nota: Trattasi di atto (doc. t) con diciassette inserti (docc. a-s) che si riportano in ordine cronologico. Dei documenti alle lettere a-f si riporta la sola data e natura dell'atto; se ne omette la trascrizione in quanto documenti presentati dalle parti per avvallare le proprie pretese, e meramente afferenti alla natura dell'oggetto del contendere ma non relativi al caso in esame e di data antecedente allo stesso. Non si trascrivono le annotazioni presenti a piede di alcuni inserti ovvero i seguenti titoli dei processi dai quali gli inserti risultano estratti: 1) *Processus inter introductos iudeos pretendentes restitutionem suorum bonorum naufragatorum cum navi in maritimo Hostuni, penes Paulum de Curtis*, denominato anche *processo magno*; 2) *Acta pro illustre duce Suesse magno admirato huius regni contra regium fiscum super pretensione qua revocentur quedam provisiones excepte ad instantiam regii fisci qui vice-admirati non se intromictant in recognoscendo causas civiles et criminales*; 3) *Inter illustrem magnum admiratum et regium fiscum super naufragiis* [penes Ioannem Hieronimum Latinum]; 4) *Inter illustrem magnum admiratum et regium fiscum super petitione triremium applicatarum in portu fortioris*, [penes Ioannem Hieronimum Latinum].

⁴⁷ ASNa, *Sommaria, Processi antichi, Ordinamento Zeni*, b. 118, fasc. 35; si tratta di un bifoglio in lingua spagnola, inserto nel fascicolo ma con cui non ha alcuna attinenza.

a) 1561 ottobre 29, Napoli

Decreto della real Camera della Sommaria

b) 1565 luglio 7, Napoli

Decreto della real Camera della Sommaria

c) 1573 giugno 27, Napoli

Decreto della real Camera della Sommaria

d) 1573 dicembre 22, Napoli

Memoriale del grande ammiraglio Consalvo Ferrante de Cordova duca di Sessa al viceré cardinale Antoine Perrenot de Granvelle

e) 1573 dicembre 23, Napoli

Memoriale del grande ammiraglio Consalvo Ferrante de Cordova duca di Sessa al viceré cardinale Antoine Perrenot de Granvelle

f) 1574 ottobre 9, Napoli

Decreto della real Camera della Sommaria

g) 1575 novembre 28, Napoli

Illustrissimo et excellentissimo signore, da parte del gran ammirante del regno si fa intendere a Vostra Eccellenza qualmente esso supplicante in virtù [de] soi privilegi tene la cognitione et perceptione de tutti li naufragi che accadeno in questo regno et si ben questo è stato alcune vo[lte] contravertuto dal regio fisco, niente di meno fabricato proc[esso] tra li retro passati gran admiranti, esso supplicante et dicto regio [fisco] sono stati interposti tre decreti in favore di detto gran admiran[te]. Et per il primo decreto fatto in Camera nel anno 1561 referente Paulo de Magnanis fu provisto che lite pendente il g[ran] ammirante sia manutenu[n]to in poxecione di conos[cere] de tutti detti naufragi tanto de christiani et regni[coli] quanto de infideli et esteri; per il secundo decreto d[el] anno 1565 referente Casillo fu provi[sto] che il gran ammirante non solamente sia manutenu[to] ne la poxecione di conoscere de li naufragi ma anco n[e la] perceptione et consequitione de quelli; per il terzo [decreto] nel anno 1574 referente Fabritio Villan[o] facta relatione in Consiglio Collaterale e stato pro[veduto] che ad esso supplicante li sia observanti dicti de[creti]. Et dopo per dictam regiam Cameram so state, excepte provisione observantia de dicti decreti como da quelli appare qu[ali] pre-

sentano a Vostra Excellentia. Al presente essendo successo un naufragio de una nave ne la marina de Villanova con certe robbe et mercantie naufragate, li magnifici mastro portulano, capitaneo et altri officiali se sono interposti ad prendere informatione di detto naufragio ansi han facto inventario et preso, per quello se intende, detta nave et robbe naufragate; et che de più Vostra Excellentia ha ordinato al magnifico presidente Ribera che se ritova in quella provincia che ne prenda informatione, il che per via indiretta senà voler spogliare esso supplicante de sua poxessione et privilegii de farlo cum reverentia et li decreti tripli così in suo favore non li giovariano in cosa alcuna. Pertanto supplica Vostra Excellentia voglia ordinare che ad esso supplicante li siano observati li detti decreti et provisione expedite in suo favore per l'executione di detti decreti, et che li detti magnifici mastro portulano, capitaneo et altri non se vogliano intrromettere in detto naufragio, ansi le robbe et nave predetta quando se trovaranno in loro potere quelle vogliano restituire et consignare ad esso supplicante o al suo viceadmirante et il medesimo ordinare ad detto magnifico presidente Ribera poi che cossì è de ragione lo riceverà ad gratia ut Deus. Intimetur hiis quorum interest Salazar regens. Provisum per illustrissimum dominum proregem. Neapoli die 28 novembris 1575. Russus.

h) 1577 febbraio 4, Napoli

Die quarto februarii 1577. In causa Macridie Graziani, Isac et Iude, Francesii, hebreorum carceratorum, qui degebant in Salonicho et cum suis et aliorum Iudeorum mercantiis discesserunt ab Alexo et naufragium passi applicuerunt ad maritimam Hostuni ubi dicitur Villanova, petentium reponi in pristinam libertatem et sibi ipsis restitui mercantias predictas. Visis actis omnibus per magnificum U.I.D. dominum Fabritium Villanum Regie Camere presidentem et cause commissarium et facta relatione per dictam regiam Cameram in Collaterali Consilio de meritis cause predictae, referente eodem magnifico domino cause commissario, fuit per eandem regiam Cameram, auditis pluries magnificis avvocato et procuratore fisci et advocatis partium, accedente voto excellentium dominorum regentium regiam cancellariam, provisum pariter et decretum pro ut presenti decreto decernitur et providetur dictos Macridiam, Isac et Iudam et bona predicta potuisse capi et proinde amisisse libertatem et bona. Hoc subscripserunt. Fabritius Villanus, Scipio Solimena pro magistro actorum consensu De[.]ius Raponis secretarius.

i) 1577 marzo 18, Napoli

Die 18 martii 1577 per magnificum procuratorem fiscalem apud acta presentis cause comparet procurator regii patrimonii dicens omnino debere provideri in favorem regie curie et excludi illustrem magnum admiratum a

pretensis per eum postquam iura pretensa que pro sui parte allegantur non procedunt contra regiam curiam que habet potiora iura etiam respectu possessionis et respectu proprietatis et ne contingat in posterum semper litigari et ut imponatur silentium dicto illustri magno admirato dicit quod postquam et in processu qui agitur hodie et in alio processu similiter instructo inter dictum illustrem magnum admirantum et regium fiscum ultra possessorium deductum est petitorium et desuper instructus processus petit procedi ad diffinitionem iudicii petitorii ut unico contestu consultum sit indemnitati regie curie et ita instat fieri et presenti omni meliori modo.

l) senza data [post 18 marzo 1577, Napoli]

Procurator illustrissimi ducis Suesse dicit quod petita pro parte regii fisci fieri non debent nec possunt, cum in presenti processu solum possessorium sit deductum et illud debet terminari non obstante quod pro parte regii fisci dictum sit bona in presenti processu contenta ad ipsum spectare, quoniam eius pretensio fundatur ex negatione naufragii ut ex comparitione regii fisci apparet, unde postquam constat quod est naufragium debet in posse dicti sui illustrissimi principalis consignari servata forma decretorum in favorem dicti illustrissimi sui principalis promulgatorum, maxime quia pretensa captio sapit naturam actentatorum, de quorum natura est quod in primis et ante omnia debent revocari, nec regius fiscus habet privilegium actentandi lite pendente et postea dicendi expediatur causa actentatis non revocatis, et quatenus pretendatur alium processum esse compilatum super petitorio et propterea illum posse expediri, respondetur quod nec de illo tractari potest, nisi prius omnia attentatora revocentur; quibus revocatis poterit postea tractari de petitorio, que actentata in primis et ante omnia revocari petit. Propterea instat omnino provideri quod bona naufragata consignentur dicto suo illustrissimo principali, qua consignatione facta poterit postea tractari petitorium et ita fieri et provideri omni meliori modo.

m) 1577 marzo 23, Napoli

Die 23 martii 1577. Super instantia regii fisci in causis cum illustri duce Suesse magno Admirato huius regni super eo quod procedatur ad diffinitionem iudicii petitorii stante quod in processu de quo hodie agitur videlicet petitionis bonorum navis iudeorum et in alio processu similiter instructo inter dictum illustrem magnum Admiratum et regium fiscum ultra possessorium deductum est petitorium pro ut latius in actis visis dictis processibus, et facta de eis relatione heri XXII presentis mensis in Sacro Regio Collaterali Consilio per Regiam Cameram Summarie referente magnifico U.I.D. domino Fabritio Villano dicte

Regie Camere presidente et cause commissario fuit per dictam Regiam Cameram, auditis partibus, accedente voto excellentium dominorum regentium regiam cancellariam provisum et decretum quod procedatur pro ut presenti decreto procedi mandatur ad expeditionem utriusque processus hoc. Fabritius Villanus, Ioannes Baptista Crispus magister attuarii.

n) senza data [post 1577 marzo 23 - ante 23 dicembre 1578]⁴⁸

Et primo si presuppone che sopra questi Giudei fatti servi et beni predicti non si può per conto alcuno pretendere acquisitione de dominio per ragione de naufragio, perché come di sopra se dice nè per dispositione di legge comune nè per dispositione di legge particolare di questo regno si fa acquisto de beni naufragati per raggione di naufragio quando lo patrone de li beni naufragati si sape et è cognito come nel caso presente, anzi dice che già in questo negotio sta dichiarato et sententiato contra la pretendentia del sodetto Illustrissimo Almirante, il quale pretendendoli per detta raggione di naufragio ha succumbito a' causa che lo patrone o patroni di essi sono cogniti.

Presuppone anco, che tanpoco si possa per il regio fisco pretendere acquisto de detti beni, come intercetti et cascati in commissio in virtù delli bandi che sono in questo regno, per li quali si prohibisce a' giudei de venire in esso sotto pena che le persone siano serve et li beni confiscati, perchè essendo vero il fatto che il viaggio loro era drizzato altrove che in questo regno et che in esso applicorno per forza di vento et tempesta di mare, dice che è cosa indubitata di giustitia che detti bandi et le pene contenute in essi in questo caso non hanno né possono havere luoco.

Resta dunque che secondo pretende il procuratore di Vostra Eccellenza, che di questi beni circa l'acquisitione di essi si ha et deve trattare come de beni de hosti diffidati, et l'acquisitione di essi causarse per ragione de hostilità, facendose lo acquisto per quello a chi la legge concede li beni de li hosti et inimici diffidati, et che come tali si deveno trattare li detti giudei et loro beni, perché, essendo vero et costando anco in processo, che sono subditi del Turco commoranti in paese de Turchi et prestanti subsidio al Turco in le armate che preparano contra christiani di giustitia, sono hosti et diffidati da la Maestà del Re nostro Signore perpetuo defensore de la religion christiana, et così l'uso et la prattica hanno chiarito, poiché, sempre che le galere de Sua Maestà hanno incontrati vascelli simili con simili giudei et beni, hanno presi li beni, et cattivato le persone, come per examine facte

⁴⁸ Trattasi delle ragioni prodotte da Ettore Papa procuratore del viceré di Napoli, su richiesta della real Camera della Sommaria, per giustificare l'incameramento dei beni degli ebrei da parte del Sovrano.

nel processo originale nel foglio 169 insino al foglio 283 et in la copia fol. 169 usque ad folium 187 appare et dice che questa determinatione sentiatu in questa causa, in la quale pretendendo li dicti ebrei dovernose ponere in libirtà et restituirseli li beni presi, è stato determinato per decreto di sopra ragionato a 4 di febraro 1577 amississe libertatem et bona, come appare fol. 299, quale decreto dice detto procuratore de Vostra Eccellenza non essere né possere essere imposto per altra causa o ragione, che per la hostilità predetta: primo perché, come di sopra si è detto, non vi posseva essere altra ragione di questa la quale è verificata in processo, et di giustitia la sententia se presume data per la causa che in li altri è si è verificata; secundo perché le parole del decreto così lo chiariscono, poichè in la rubrica se dice “Judeos carceratos qui degebant in Salonicco et discesserunt ab Alexo”, et dopo in le parole diffinitive di esso decreto se dice: “dictos Mattidiam, Isac, Judam, et bona predicta potuisse capi et proinde amississe libertatem et bona”; le quale parole ‘potuisse capi’ non si ponno applicare ad altro motivo solo che siano beni de hosti, li quali la lege con[cede] capientibus ultra, che dice che questo può essere ben certo a li giudeci che lo han giudicato.

Et stante questo presupposito inferisce il detto procuratore de Vostra Eccellenza che li beni predetti spettano ad essa, lasciando a parte l’essere Vostra Eccellenza Capitan Generale nel regno, per doi capi.

Lo primo perché, come beni della qualità detta di sopra, si concedeno et sono del primo occupante, et essendo stati li primi occupanti li magnifici Giovanni Carlo Pagano governatore et Cesare Gagliardo possessore della città predetta de Hostuni, li quali declarorno, che lo facevano in nome de Vostra Eccellenza, la quale have havuto rata l’occupatione predetta, che si equipera al mandato, si viene a concludere, secondo esso pretende, li schiavi predetti et beni spettare all’eccellenza vostra. Et che questo fatto sia vero, il detto procuratore aduce la depositione di dieci testimonii esaminati ad instantia di esso procuratore de Vostra Eccellenza, come appare in lo processo originale a fol. 376 usque ad fol. 397 et in la copia a f. 396 usque a fol. 428, per le quale depositioni pretende che amplamente costa lo predetto, et che benchè la prova predetta da se sola basti senza altro adminiculo a fundare sua intentione, nondimeno pretende che sia comprobata per lettere et scritture produtte continente tutti li atti seguenti dopo è la naufragatione predetta, perché essendo seguito il caso la notte de li XI di ottobre come di sopra se dice, la matina de li XII li detti governatore et giodice per lettere produtte con corriero apposta avisorno Vostra Eccellenza del caso successo, dicendo espressamente in una parte che li giudei si carceravano in nome de Vostra Eccellenza et in una altra parte che non si mancava di faticare notte et dì per servizio di Vostra Eccellenza; alla quale Vostra Eccellenza risponde per lettera de XVII del medesimo, dicendole che era stata cosa molto accertata l’aver dato aviso a Vostra Eccellenza et havere procurato de ponere a buon ricapito li giudei et la

mercantia, incarricandoli che lo continuassero, dandoli per l'effetto predetto tutta l'autorità et potere che de ragione se richiede, come appare fol. 472 et 473, quale lettera dice che mostra la ratificatione et accettatione de Vostra Eccellenza non solo per la firma dele dette lettere, la quale non se fa come vicerè, perchè dice: "allo che mandaredes el marques", ma per le parole d'essa per le quale se dice che se le dà l'autorità che se richiede de dereccio, lo che non se dice quando si ordina come vicerè, et per lettera del vescovo de detta città de li XIII di ottobre se avisa Vostra Eccellenza de la deligentia che se usava per li detti governatore, et giodice, dicendo, che credeva che li predetti beni spettavano a Vostra Eccellenza come capitan generale, talchè comprova che la occupatione fatta per li predetti fò in nome de Vostra Eccellenza, et a questo si aduce anco la lettera scritta per il presidente Rivera, che allora governava quelle provintie, per le quale avisa Vostra Eccellenza de la deligentia che usavano li predetti governatore et giodice, dicendo che meritavano mercede da Vostra Eccellenza, lo che inferisce, che li beni erano presi in nome de Vostra Eccellenza perchè de altra maniera non haveriano meritato mercede da Vostra Eccellenza, anzi pondera il detto procuratore che il detto presidente Rivera dice che si era ordinato che detti beni si signassero al mastro portulano in nome de Vostra Eccellenza, et che questo così fu essequito perchè a 24 del medesimo fu ordinato che alcuni dinari ritratti da la venditione de alcuni beni delli predetti si pagassero a chi Vostra Eccellenza ordinasse. Aduce de più fede che il detto giodice de Hoshuni fece fede a Paulo de Curtis mastro d'atti appresso il desto magnifico presidente Rivera havere consignato tanto in nome suo quanto per parte del detto governatore in nome de Vostra Eccellenza al mastro portulano de d[ette] provintie tutte le robbe et mercantie cavate da la detta nave, tanto quelle che erano nelli magazeni quanto l'altre le quale erano al porto et torre de Villanova, declarando haverle apprehense a nome de Vostra Eccellenza, acciò detto mastro portulano desse recapito et finesse il resto che si haveva da fare per cavare quelle che erano sotto acqua, conservarle, et custodirle a nome de Vostra Eccellenza per compiere l'ordine del detto magnifico presidente in virtù delle lettere de Vostra Eccellenza. In piede de la qual fede il sudetto Paulo de Curtis fa fede che, hauendo data notitia della detta richiesta alli 25 del detto mese di ottobre al detto magnifico presidente, disse che tutto quanto havea fatto et faceva era in nome de Vostra Eccellenza et che così havea ordinato il detto mastro portulano, al quale haveva dato la cura de questo negotio come persona abonata et fidele, et che, essendo ufficiale, poteva più complitamente attendere alla recuperatione et conservatione de dette robbe, le quale haveva da tenere in nome de Vostra Eccellenza fino a tanto che si determinasse di giustitia a chi toccavano, et senza ordine di Vostra Eccellenza non disporre di esse, et anco fa fede che intimato il detto mastro portulano rispose che pigliava la cura de dette robbe de mano et ordine del detto magnifico presidente, et ancora, per ragione de suo officio

in nome di Vostra Eccellenza nel modo, che il detto magnifico presidente di sopra haveva detto et ordinato, la qual fede pretende il detto procuratore di Vostra Eccellenza che fa indubitata l'apprehentione essere stata fatta in nome de Vostra Eccellenza; al che, dice, si accompagna la lettera di Vostra Eccellenza de li 30 del medesimo, fol. 472 et 473, et una lettera de li 15 de novembre, per la quale, presupponendosi che il sudetto governatore instava di essere pagato per le sue spese, Vostra Eccellenza risponde che ordinava al detto presidente che fusse soddisfatto; lo che inferisce che Vostra Eccellenza parla come persona in nome di chi era fatta l'apprehentione, et così pretende che essendo chiarito questo fatto la giustizia è in favore de Vostra Eccellenza.

Lo secondo punto principale che aduce è che dire che non è dubio che l'apprehentione fatta per li predetti non si può pretendere fatta non si può pretendere fatta in nome del fisco, perchè tanto la prova de li testimonii quanto le scritture predette mostrano concludentemente che è fatta in nome de Vostra Eccellenza, et se se ponderasse che li predetti governatore et giodice per le predette lettere del XII de ottobre scrivendo che lo hauevano fatta in nome di Vostra Eccellenza, dicono che credevano che le robbe spettavano a Vostra Eccellenza come capitan generale, il detto procuratore argomenta a sufficienti partium enumeratione et dice: o questi beni spettano al capitan generale come esso pretende et have l'intento essendo Vostra Eccellenza capitan generale, ovvero non spettano al capitan generale, ma alli primi occupanti, et lo acquisto saria fatto et lo dominio passato in li detti governatore et giodice come primi occupanti et apprehensori, et hauendono dopo li predetti mediante atto publico fatta ampla cessione a Vostra Eccellenza, inferisce similmente che have l'intentione fundata in suo favore.

Et benché per parte del regio fisco se sia prodotta comparsa allegando molti capi per li quali pretende che il procuratore de Vostra Eccellenza non tenga giustizia in questo negotio, nondimeno esso ha pretenduto et pretende particolarmente rispondere a tutti li capi predetti cossì in actis come a bocca.

Et primo, in quanto il regio fisco pretende che il procuratore de Vostra Eccellenza non habbia giustizia perchè detti beni non deveno spettare al capitan generale, et che in la causa della heredità del *** illustrissimo duca de Alcala circa de li turchi et mori presi in regno sia stato determinato non spettarno al capitan generale, risponde, che questo, motivo fortifica la sua ragione perchè per quello che esso procuratore per fama have inteso, la determination predetta non fu si non a rispetto de li schiavi presi combatendo, et quando fusse così, esso procuratore haveria l'intento, et quando fusse altramente, si infereria, che seriano de li capienti, et in tal caso, per le ragioni dette di sopra, haueria similmente la sua intentione fundata.

Secondo. In quanto dice il fisco, che essendono pervenuti nelle marine del regno simili beni naufragati, si è giudicato in favore del fisco contra l'almirante,

risponde che in detti casi non erano detti beni occupati et presi d'altri, li quali havessero preteso per ragione de hostilità spettare ad essi come nel caso predetto.

Tertio. In quanto il regio fisco nega che la detta apprehentione seu occupatione de detti beni sia fatta in nome de Vostra Eccellenza, anzi pretende che sia fatta in nome del regio fisco, allegando alcune considerationi, risponde che per le cose ragionate di sopra questa qualità è talmente chiarita in fatto che non receve cognitture o consideratione in contrario, et de più pretende rispondere particolarmente a tutte.

Et alla consideratione, che si fa con dire, che nel medesimo tempo che la Nave si naufragò et dette in terra, il guardiano della torre de Villanova, dove fu il detto naufragio, pigliò tre giudei, risponde che non fa al caso, perchè detti giudei, havendo dato in terra per fugire lo imminente pericolo de la morte, da se stessi andorno a salvarse dentro detta torre.

Alla consideratione che si fa con dire che li detti governatore et giodice la matina seguente andorno al luogo predetto per la recuperatione de li beni, come ufficiali regii, risponde che questo è negare quello che notoriamente appare per il processo come di sopra si è detto.

Alla consideratione che si fa con dire che detti ufficiali rispondendo ad una protesta fatta in nome de lo ammirante, havessero detto che non impedevano il servitio regio et per questo vole inferire che non sia fatta l'apprehentione in nome de Vostra Eccellenza, risponde che non milita, stante che, essendo già nato il concorso de lo almirante, che pretendeva spettare ad esso, era servitio del re, che le robbe se conservassero per darsi a chi toccavano, et tanto maggiormente che precedeva la declaratione per essi fatta et provata come di sopra si è detto.

Alla consideratione che si fa con dire che le spese fatte per detti ufficiali sono dimandate in camara, con havere anco dimandato, che per li travagli presi, se li facesse alcuna dimostratione, se risponde che non é cosa che concluda perché, vedendo detti ufficiali lo negotio in controversia tra li hebrei, il fisco, lo Almirante et Vostra Eccellenza, nè vedendo seguita determinatione alcuna, essi per trattare più cautamente havessero fatta detta instantia, poichè conoscevano che ogni cosa havea da uscire da le medesme robbe, quale si fossero consignate a qualsiasi de li pretendenti, et questo se conferma che subito fatta la declaratione per essi, in lo medesimo istante, così a bocca come per lettere, scrissero a Vostra Eccellenza per le spese predette, come appare a fol. 436.

Alla consideratione che si fa con dire che tutto quello che fu eseguito per il detto magnifico Presidente Rivera, perceptore de la provintia mastro portulano, governatore et giodice predetti, fo fatto come d'officiali regii et la informatione presa per detti governatore et giodice fo similmente come d'officiali regii, se risponde che ciò non milita, perchè per le cose ragionate di sopra costa il contrario, et che se sia per informatione per li detti governatore et giodice, non inferi-

sce che non habbia fatto et possuto fare la detta apprehentione in nome de Vostra Eccellenza.

Et ultimamente, in quanto il regio fisco dice che de Jure questi beni non ponno nè deveno essere de li capienti, ma doversi giudicare che siano confiscati alla regia Corte, risponde che, ultra che de Jure, per le ragioni dette di sopra li detti beni sono de li capienti, questo se funda per quello medesimo che il fisco allega, perchè in detta comparsa esso accetta che de li detti beni non si deve trattare come de beni de giudei trovati in regno contra la prohibitionem fatta et la forma deli bandi, per esserli applicati per forza de venti, et in questo il procuratore di Vostra Eccellenza si conforma con il fisco. Allega de più il detto regio fisco, che de detti beni si deve trattare come di beni de inimici et diffidati di Sua Maestà et in questo similmente se conforma con esso; però quando pretende il detto regio fisco che per esserli beni de inimici et hosti si deveno confiscare, pretende il detto procuratore di Vostra Eccellenza che é contra li termini di giustitia, perchè la confiscatione si fa o per ragione de intercetto o per contraventione de bandi o per pena imposta, o per indignità de subdito o per delitti commessi dal subdito o per ragione de beni vacanti o altri casi simili, in li quali la legge ha ordinato dovenose confiscare li beni, quali casi sono molto molto alieni dal caso presente, nel quale non si tratta ne' de contraventione de bandi, ne' impositione di pena, ne' de delitto commesso per subditi, ma de beni di homini non subditi ma hosti et diffidati, et come hosti non delinqueno, ma sono sottoposti alla reciproca diffidatione, in li beni delli quali la legge non solo non ha considerato termini di confiscatione come alieni dal caso, ma have espressamente determinato et disposto, che detti beni siano del primo occupante et capiente, per il che pretende aver fundata l'intention sua contra il detto regio fisco.

o) 1577 maggio 22, Napoli

Die 22 maii 1577. In causis illustris magni Admiranti huius regni contra regium fiscum super naufragiis occurrentibus in presenti regno et super petitione trium hebreorum et eorum bonorum captorum de mense octobris 1575 in maritima Hostuni occasione naufragii ut latius in processibus penes Paulum de Curtis et Ioannem Hieronimum Latinum, facta relatione per Regiam Cameram Summarie in Collaterali Consilio, referente magnifico UID domino Fabritio Villano dicte Regie Camere presidente et commissario, fuit per eandem Regiam Cameram, accedente voto excellentium dominorum regentium regiam cancellariam, provisum pariter et decretum ac declaratum omnia bona et vascella naufragata et que in posterum naufragari contingerit in presenti regno, quorum domini sunt et erunt ignoti et incerti, spectare ad perceptionem et cognitionem illustris magni huius regni Admirati; omnia vero bona, vascella et personas hostium et diffidatorum

Sue Captolice Maiestatis, etiam que sint naufragata et naufragatas vel in posterum naufragarentur non spectare neque ad perceptionem neque ad cognitionem dicti illustris magni Admirati; et proinde quo ad dictos tres hebreos et eorum bona captos et capta in maritima Hostuni occasione naufragii et navim ipsam naufragatam, regium fiscum absolvendum esse et absolvi debere pro ut presenti decreto absolvitur ab impetitione et pretentione dicti illustris magni Admirati. Fabritius Villanus, Scipio Solimena pro magistro actuario consensu [...] Raponis.

p) 1577 giugno 4, Napoli

Die 4 iunii 1577, penes acta presentis cause comparet Hector Papa procurator illustrissimi et excellentissimi marchionis de Mondefar, dicens personas et bona hebreorum in iudicio deductorum applicatu in maritima seu portu civitatis Hostune spectavisse et spectare ad suum illustrissimum principalem cum vigore apprehensionis eius more fatte cum etiam vigore cessionum factarum per magnificos gubernatorem et iudicem hinc existentes in dicta civitate et maritima, quo[...] opera bona ipsa fuerunt apprehensa una cum dictis hebreis, et proinde declarari debere dari bona quem pretium ex eis desuper ventum et in publico banco depositatum una cum dictis hebreis ad illustrissimum marchionem predictum debuisse et debe[re] liberari ista petitur et instatur et proinde provideri qui terminus aliter dictum dat[us] inter suum illustrissimum principalem et regium fiscum currat.

q) senza data [post 1577 giugno 4 – ante 1578 giugno 20, Napoli]

Procurator regii patrimonii instando in oppositis pro parte regii fisci oppon[ere] contra excellentissimum pro regem exceptionem notorii iuris defectus, et nihilominus ut possit clarius defendere regiam curiam, dicit quod postquam dictus excellentissimus dominus pretendit habere cessionem eorumque bona apprehendentur ut pretenditur, petit in talem cessionem exhiberi ad omnem finem melius de iure competentem et a predictis non discedendo postquam iudicatum est contra hebreos et successive contra illustrem magnum Admiratum ob quod efficacius et clarius effectum est ius fisci, petit provideri quod pretium bonorum in actis deductorum ponatur in generali thesaureria de quo maxime non contenditur ulterius cum illis qui erant domini bonorum.

r) 1578 marzo 7, Madrid

El Rey. Illustrissimo Marques primo nuestro visorey lugateniente y capitan general. Por parte del illustre duque de Sessa del nostro Consejo de Stado, gran admirante desse reyno, nos a sido heca relacion que estando el en virtud de los privilegios conçedidos a los grandes admirantes sus antecessores y de las

provisiones y executorias sobre ellos dadas en possession del conocimiento y perception de todos los naufragios que en este reyno succedian aunque fuessen de infieles acaepcio el anno passado de setenta y cinco que haviendo dado al traves una nave de iudios de Saloniq en la marina de Villanova, termino de la ciudades de Hostuni, y començando su vice admirante a usar de sus privilegios y executorias el governador de la dicha ciudad de Hostuni le quitò la ropa perturbandos en la possession y que acudiendo a vos para que no consentiessedes fuesse desposado della lo remesistes ala nostra Camaria dela Sumaria pretendiendo pertene çeros toda la dicha ropa assi por ser capitan general de la mar y tierra en este reyno como por vienes de enemigos y por tanto ser del primer ocupante que fue vuestra parte y que quando esperaba determinacion sobre la possession de que el tenia executorias los regentes del nuestro Consejo Collateral y los de la Sumaria havian mandado que se juntasse con el pleyto de la propiedad de los naufragios que estava concluso en tiempo del admirante passado y que el viendo este agravio recuso a los dhos regentes del Collateral y los del consejo de Capuana y Camara de la Sumaria y alos de mas tribunales subordinados a vos de que siendo vos la cabeça y parte formada en el pleyto del naufragio de los iudios de Salonique non era iusto que ellos fuessen iverzes con otras causas y razones que en consequentia desto a allegado. Y por que haviendose visto todo esto iuntamente con las copias de los processos que de alla enbio en el nuestro Supremo Consejo a que en lo come[...] y tambien algunos papeles que por vuestra parte se presentaron y oydo a ambas partes sobre ello ha parecido por lo que toca ala una y ala otra mandar traer a esta nuestra corte los dichos processos y lo demas que sobre ello hay. Seremos servido que en recibiendo esta hagais sacar un traslado autentico de todos los processos que passa entre nuestro fiscal y el gran admirante y vos assi sobre la possession como sobre la propiedad de los naufragios con las recusaciones interpuestas por el duque y los de mas aueos que enel hauviere hasta el dia dela presentacion desta con los votos que los juezes dieron en ellos y su justificacion y motivos y se nos embie todo con el primer correo para que visto por nos mandemos proveer lo que mas convenga a nuestro servicio y ala buena administracion dela giusticia la presente resti al presentante. Dato en Madrid a VII de marco 1578 yo el Rey. Vidit Ramondeus Regens. Vidit Leon Regns. Vidit Filiodonus Regens. Çayas Secretarius. In Partium Neapoli 25, folio 118. Solvat tarenum unum, Diaquez Taxator. Su Excelentia manda que la regia Camra de la Sumaria vea esta copia de carta de Su Mayestad y que luego se sauen los traslados de los processos y actos que sobre ay autenticados y que los iuezes que votaron en la dicha causa se junten en Consejo Colateral para que se lo que Su Mayestad manda a cerca de los votos consultado con Su Excellentia a ultimo de abril 1578. Puente pro secreto.

s) 1578 maggio 14, Napoli

Illustrissimo et excellentissimo signore, il duca di Sessa dice che Vostra Eccellenza ha ordinato ala Camera che li giudici che votarono ala causa del naufragio della nave de giudei de Salonich se uniscano in Consiglio Collaterale per dare li voti conforme la littera de Sua Maestà, supplica Vostra Eccellenza resti servita assignar giornata ad dicta regia Camera per tal effetto che lo riceverà ad gratiam ut Deus. Regia Camera Summarie die iovis que computabitur vigesima secunda presentis mensis veniat in regio Collaterali Consilio pro causa predicta revertens rex provisum per illustrissimum dominum Proregem. Neapolis 14 maii 1578. Russus.

t) 1578 dicembre 23, Napoli

Illustrissimo et excellentissimo signor. Post debitam comendationem li di passati Vostra Excellentia mandò ad questa regia Camera una copia autentica de littere de su Maestà expedite in Madrid a 7 de marzo del presente anno 1578 dirette ad Vostra Excellentia con sua decretatione quale e del tenor sequente videlicet: [v. doc. 1/r].

Et poi per parte del dicto illustre gran ammirante fo presentato un memoriale porrecto ad Vostra Excellentia et per essa provisto con sua decretatione del tenor sequente videlicet: [v. doc. 1/s].

Et per obedir quanto Vostra Excellentia con dicta regia decretatione ne comanda, questa regia Camera ad dicto di XXII de maggio se confermò in Consilio Collaterale dove con parer de li eccellenti signori regenti che erano intervenuti ne la determinatione de la dicta causa se appuntò il modo che s'havea de tener per exequire quello che Sua Maestà ne la preinserta littera comanda. Et cossì havendo riconosciuti li atti fatti sopra la detta causa, trovarno che la notte de li XI del mese di ottobre de l'anno 1575 una navetta carrica de robbe de giudei, ne la quale erano ancora tre mercanti giudei, patì naufragio nel porto de Villa Nova nela maritima de la città de Hostuni nela provincia de Terra di Otranto, de tal maniera che la nave si fracassò in terra in più pezi et le mercantie che vi erano dentro andorno quasi tutte in mare. Et quella medesima notte li tre mercanti giudei che erano sopra de la nave preditta insieme con il patrone et marinari di detta nave se salvarno dentro la torre regia nominata la torre de Villanova, che è una torre vechia che serve per lo caricaturi et dohana de dicta città de Hostuni, atteso in dicto porto sta la dohana de detta città de Hostuni, et il caporale di essa torre, vedendo che li tre mercanti predicti erano giudei, li retenne in bona custodia. Et poi la matina sequente essendosi havuto notitia de dicto naufragio concorsero al detto porto de Villanova un substituto de l'illustre gran ammirante, il capitaneo et il giodice de la città de Hostuni, et per dicti capitaneo et giodice se fecero molte diligentie per recuperar le mercantie sommerse nel mare. Al qual capitaneo fu per

lo locotenente del dicto illustre gran ammirante fatto una protesta, dicendo che lo turbava nel suo officio, atteso era venuto col suo mastro d'atti sub[ito] la matina sequente al naufragio per fare l'inventario de le robbe naufragate et de le persone che veneano in dicta nave et esso magnifico capitaneo lo haveva prohibito et per questo se protestava contra de lui de tutto quello che li era licito protestari requehendolo che dovesse lassar ad lui la cura de dicto naufragio per spectar a l'officio suo como locotenente del gran ammirante. A la qual protesta per dicto magnifico capitaneo fu responso che per esso non era stato né saria prohibito, né il dicto ufficiale del detto illustre gran ammirante, né nessuno altro volesse fare il servitio de Su Maestà in intramettersi ad recuperar le robbe attoffate nel mare in quel porto de Villanova, et che requireva esso ufficiale del detto illustre gran ammirante che dovesse attendere al detto servitio. Poi fra pochi dì arrivò in ditto porto de Villanova uno ufficiale del magnifico Pietro Pirone regio mastro portolano di quella provintia destinato da lui per attendere a la recuperatione de le robbe di detto naufragio et vi arrivò ancora esso mastro portolano, et appresso vi venne ancora il magnifico Francesco Alvarez de Ribera presidente di questa regia Camera, il quale per ordine de Vostra Excellentia se ritrovava in quelle provintie, et per suo ordine attese il detto mastro portolano ad far finire de recuperare da dentro il mare le dette robbe et farle governare per che non si guastassero per trovarse cossì bagnate. Di questo naufragio ne fu dato subito particolare aviso ad Vostra Excellentia dal dicto capitaneo de Hostuni et dal giodice de la medesima città et ancora dal vescovo di quella et poi dal dicto magnifico presidente Ribera et per Vostra Excellentia fu comandato che si attendesse ala recuperatione et conservatione de dette robbe, et finalmente comandò Vostra Excellentia che tutte le robbe predette venessero in Napoli et che si consignassero al magnifico Geronimo Composia perché haveva cura de farle governare et smaltire et tenere il prezzo in deposito nel suo banco. Fra tanto a li 28 de novembre del medesimo anno 1575 per parte del illustre gran ammirante se dede mente ad Vostra Excellentia del tenor sequente videlicet: [v. doc. 1/g].

Et essendo stato detto memoriale intimato al procuratore de regio patrimonio, per quello fu responso che lo illustre gran ammirante non havea ragione alcuna in detta pretendentia, et che questo negotio se dovea vedere ne la regia Camera la quale è tribunale ordinario dele cause nele quale il regio fisco have interesse, et per Vostra Excellentia fu remessa la causa in Camera cum clausula che, tanto nel expeditione de la ca[usa] principale quanto ne li incidenti de momento si face[sse] relatione ad Vostra Excellentia como appare per dicto memoriale in processu *Inter Iudeos* in folio 56, et in copia folio 63. Poi a 22 de marzo del anno 1576 si diede per parte de li tre mercanti hebrei, li quali se trovavano già condutti in Napoli et carcerati nel Castello Novo di Napoli, un memoriale al Excellentia Vostra nel quale narror[no] tutto il fatto preducto et domandorno che si commet-

ta a la regia Camera che li facesse iustitia. Et per Vostra Excellentia fo remesso ad questa regia Camera con decretatione regia Camera Summarie super suplicatis de iustitia provide[at]. Poi ali 4 de magio del medesimo anno 1576 per Hectore Papa procuratore de Vostra Excellentia se diede una comparsa in questa regia Camera, ne la quale disse che essendo applicata la predetta nave de infideli et inimici de Sua Maestà al dicto porto de Villanova, li infideli predicti insieme con detta nave et con le mercantie predette foro prese in nome de Vostra Excellentia, la quale presa fatta in suo nome, l'Excellentia Vostra subito havutone notitia havea ratificata et accettata sì como de novo per quanto fosse bisogno ratificava et acceptava. Et per questo esso procuratore intendeva fare declarare li dicti hebrei, nave et mercantie per tenerno ad Vostra Excellentia, tanto in vigore dell'apprentione in suo nome farà quanto como capitano generale in questo regno, et far consignare a Vostra Excellentia esse mercantie, giudei et nave, ovvero il loro iusto prezzo con tutte le accessioni de ragione. Citarno però tanto il regio fisco quanto il spettabile conte de [...], locotenente del illustre gran ammirante et dimandò che sopra le cose predette oportunamente se provedesse, deducendo ogni ragione competente a Vostra Excellentia non solo per le cause predette ma per ogn'altra miglior via. La quale comparsa e in dicto processo intitolato *Inter hebreos* f. 80 et in copia f. 89. Poi ali 19 del medesimo mese de magio per questa regia Camera fu facto decreto per lo quale se disse che essendosi facta relatione il dì precedente de le cose predette ad Vostra Excellentia in Consilio Collaterale per essa era stata remissa a la Camera che provedesse de iustitia. Et per questo, per detta regia Camera se dava il termino al fisco et ala parte ad provare quello che li incumbeva in la causa. Poi ali 7 del currente mese de iugno per lo procuratore de Vostra Excellentia per una comparsa se disse che pendendo la detta causa tra li giudei patroni de le mercantie, il gran ammirante, il regio fisco et Vostra Excellentia, et apparendo in promptu che non competeve ragione alcuna a li giudei né al gran ammirante, dimandava che il termino se desse sopra la pretensione de li altri che per allora non era necessario discutere le ragioni del regio fisco con Vostra Excellentia, nè sopra di quelle per allora s'havea da dare termino. Et per questa regia Camera fu provisto che il termino dato non se intendesse correre ad rispetto di Vostra Excellentia col regio fisco. Et cossì, essendose poi caminato nela causa et compilato legitimamente il processo a li 4 de febraro 1577, per questa regia Camera in Collaterali Consilio se determinò la pretendencia de li predicti mercanti hebrei et fu provisto nel modo che segue videlicet: [v. doc. 1/h].

Poi a 18 de marzo del medesimo anno 1577 se dede comparsa per lo procuratore del regio patrimonio del tenor seguente: [v. doc. 1/i].

Al che fu resposto per parte di esso illustre gran ammirante ut sequitur videlicet: [v. doc. 1/l].

Et volendo la regia Camera provvedere sopra le predette comparse et risposta, fe monitione ale parti che comparessero a li 22 de marzo del medesimo anno 1577 in Consiglio Collaterale atteso s'havea da trattare sopra la pretensa discussione del peritorio allegata per lo regio fisco nel quale di, facta relatione de dicta causa in Consiglio Collaterale, lo procuratore del regio fisco ponderò che essendo stata excepta una provisione per la regia Camera circa la iurisdictione et exercitio de quella, che pretendeva il gran ammirante, quale e del tenor sequente videlicet: [v. doc. 1/c].

Per parte del dicto gran ammirante fu dato memoriale all'illustrissimo et reverendissimo cardinal de Granvela del tenor sequente: [v. doc. 1/d].

Et primo che si facesse la relatione ad dicto illustrissimo cardinal del contenuto in dicto memoriale per parte del medesimo illustre gran ammirante se produsse in Camera un altro memoriale per sua parte porretto al medesimo illustre cardinal Granvela et per sua signoria illustrissima proviso del tenor sequente: [v. doc. 1/e].

Et per parte di esso medesimo illustre gran ammirante per ottenere quello che in dicto memoriale narrava, erano stati producti molti decreti et provisioni excepte fin dal 1516 in qua per gli illustrissimi vicerè et Consilio Collaterale et regia Camera dela Summaria existentino in uno processo penes Ioannem Hieronimum Latinum intitolato *Inter illustrem magnum admiratum et regium fiscum super naufragiis* ne li quali decreti et provisioni in substantia se contiene che esso illustre gran ammirante sia mantenuto ne la poxessione de conoscere de diversi naufragii succeduti nel regno, et cum provisione dela maestà cesarea dell'imperator Carlo quinto de immortal memoria, una sub data in Augusta a 10 de gennaro 1519, un'altra sub data in Ratisbona a 29 de luglio 1532, un'altra sub data Neapoli a ultimo de gennaro 1536, un'altra sub data in Barzellona a 23 de aprile 1538, et un'altra sub data in Madrid a 21 de settembre 1539, continentino in effetto che ad dicto illustre gran ammirante siano observa[ti] li decreti et provisiones in suo favore exposti circa lo essere mantenuto ne la poxessione del conoscer de li naufragii, quale provisione sono nel medesimo processo dal foglio quinto insino al foglio 25 in originali, et in copia dal foglio 7 fino al foglio 26.

Et ancora dui decreti interposti per questa regia Camera li quali sono del tenor sequente: [v. doc. 1/a, 1/b].

Et ponderò ancora come, discusso tutto il predetto deducto per detto illustre gran ammirante in quel processo, ali 9 de ottobre 1574, essendo stata fatta relatione de la causa in presentia del dicto illustrissimo cardinal de Granvela et Collaterale Consiglio, per la regia Camera fu interposto un altro decreto del tenor sequente: [v. doc. 1/f].

Et anco ponderò esso procuratore del regio fisco che in dicto decreto er[ano] quelle parole "donec discusso negotio principali aliter fuerit provisum super quo

detur terminus pro ut presenti decreto datum”, et quelle altre parole che sono in fine dittanteno, “que decreta servantur quo usque fuerit in negotio principali definitive provisum”, et ponderò che in dicto negotio principale già si era fatta la conclusione et la citatione ad dicendum, et cossì era il negotio maturo da potersi expedire per lo che a li 23 de marzo 1577 se publicò decreto del tenor seguente videlicet: [v. doc. 1/m].

Dopo del quale decreto ancora che per parte del illustre duca de Somma fusse data una comparsa allegando non possesse procedere al expeditione de la causa per lo interesse che esso vi teneva como herede de suo patre il quale era stato gran ammirante et li competeva la ripulsa de alcuni testimonii exsaminati que ditto suo patre nel processo penes Latinum intitolato *Acta inter illustrem magnum admiratum ex una et regium fiscum ex altera super naufragiis*. Perché si vidde che in dicto processo per parte di esso duca di Somma era stata fatta instantia che si procedesse alla expeditione di detta causa ut in dicto processo fol. 234 a tergo in fine et in copia fol. ***, era stata facta la conclusione ad instantia del gran ammirante presente; et ancora ad instantia di esso illustre duca de Somma il procuratore del quale havea decto expressamente queste parole videlicet: “Nicolaus Andreas Cavallarius procurator illustri ducis Summe instat etiam respectu sui principalis in presenti causa conclusione fieri” como appare in dicto processo fol. 236 et in copia fol. ***, et immediate appresso a detta instantia si trova la conclusione; fu proceduto a la determinatione de la causa non obstante un'altra comparsa del procuratore di esso illustre gran ammirante per la quale reclamava dal supradicto decreto interposto a 23 de marzo 1577 per lo quale era stato provisto che se procedesse al expeditione del uno et l'altro processo la qual comparsa è nel dicto processo grande intitolato *Inter introductos iudeos pretendentes ex una, et regium fiscum, penes Paulum de Curtis*, fol. 357, et in copia fol. 381. Atteso per essere stato detto decreto interlocutorio la reclamatione da quello non posseva impedir l'expeditione predicta de la causa, per essere decreto de prefetto pretorio et ancora non obstante una altra comparsa data per parte del medesimo illustre gran ammirante nel medesimo processo fol. 361 et in copia fol. 383, per la quale se protestava de nullità de quanto se facesse in dicta causa per havere data comparsa de recusatione contra tutti li giudici subordinati ad Vostra Excellentia de la qual comparsa non se tenne conto atteso per lo sacro Consiglio era stata vista, discussa et reietta la detta recusatione et cossi ali 20 de magio 1577 questa regia Camera venne in Consiglio Collaterale et per lo sudetto medesimo commissario fo referita la causa predetta et per lo regio fisco fu ponderato come successo naufragio di vascelli di inimici era stato dimandato per lo grande ammirante, et compilato processu era stato dato decreto in favore del fisco come appare nel processo penes Latinum intitolato: *Inter illustrem magnum admiratum et regium fiscum super petitione triremium applicatarum in portu fortioris*, fol. 99 in originali, et in copia fol.

100. Et discusso tutto il negotio et li meriti di essa, venendosi a la determinazione, il detto infrascritto magnifico commissario et tutti li altri magnifici presidenti che vortorno appresso de lui, et li eccellenti signori regenti la regia cancellaria che vortorno ultimamente exceptuato un solo di detti giudici per le ragioni et motivi infrascritti, foro de voto che se interponesse como se interposse publico decreto del tenor sequente: [v. doc. 1/o].

Le ragioni per le quali se votò che se interponesse dicto voto sunt registrata manu d. Fabritii Villani commissarii in libro secret[orum]. Ista consultatio fuit firmata per dominum Bernardinum de Santa Croce pro m. c. quia illustrissimus dominus locumtenens tempore quo fuit votata et determinata hec causa non dum venerat Neapoli in officio locumtenentis; fuit etiam firmata per domnos Anibalem Moles et dominum Franciscum Antonium de David; dominum Fabritium Villanum Camere commissarium et dominum Egidium de Tapia, et non firmavit dominus Franciscus Alvarez de Ribera quia tempore determinationis et votorum dicte cause non erat Neapoli sed in provinciis Terre Idrunti et Bari regens officium gubernatoris provinciarum. Deinde die 23 decembris 1578 predicta consultatio fuit relecta bis additis. Dopo del quale decreto a 4 de iugno 1577 se dede comparsa in Camera per Hectore Papa procuratore de Vostra Excellentia del tenor sequente videlicet: [v. doc. 1/p].

Ala quale per lo regio fisco fu risposto como segue: [v. doc. 1/q].

Et essendose facta relatione ad Vostra Excellentia del consenso nel secundo capo de la risposta del regio fisco, Vostra Excellentia comandò che conforme a la instantia de esso regio fisco andasse ne la generale thesaureria tucto il denaro pervenuto da la vendita de dette robbe. Et per satisfare al primo capo de decta risposta del regio fisco il procuratore de Vostra Excellentia presentò le declaracioni facte appresso li acti de la Gran Corte de la Vicaria per li magnifici governatore et iodice de la città de Hostuni continenteno quello che appresso se diria et per questa regia Camera a 20 del medesimo mese de iugno fu facto decreto sopra la decta domanda del procuratore de Vostra Excellentia et provisto quod terminus alius in dicta causa datus sub die 19 maii 1576 et suspensu sub die 18 iunii dictum annum currat ab hodie inter dictum illustrissimum proregem et regium fiscum como appare nel processo originale f. 364 et ne la copia f. 389.

Et perché per lo medesimo procuratore de Vostra Excellentia fu facta nominatione de testimonii ne la città de Hostuni et lochi convicini et foro per esso presentati li articuli quali ne [teneno] il facto conforme a la pretendencia de Vostra Excellentia, per questa regia Camera fu commessa la examina de essi testimonii al novo capitaneo de essa città de Hostuni, per lo quale foro examinati decti testimonii et, reducto il processo in expeditione per lo procuratore de Vostra Excellentia, se ponderavano le infrascripte ragione per le quale pretendeva che se dovesse in ogni modo giudicare in favore de Vostra Excellentia: [v. doc. 1/n].

Et per lo regio fisco se dice che la ponderatione et pretendentie predette non nultano nè procedono de iure per le ragione allegate in la sua ultima comparsa che è nel detto processo originale fol. 457 et ne la copia fol. 474. Et per le ragione anco allegate nel memoriale in facto de esso regio fisco che è in la copia del medesimo processo in principio quale comparsa et memoriale pete che se vedano et considereno per servitio de Sua Maestà. Questo è quanto è passato et passa in detto processo, del che facimo relatione ad Vostra Excellentia, in gratia de la quale de continuo ne recomandamo. Da la regia Camera a 23 de decembre 1578.

De Vostra Excellentia

Lo presidente de la real Camera de la Summaria Bernardinus de Santa Cruce pro m. c.

Anibal Moles

Franciscus Antonius de David

Fabritius Villanus

Ioanne Dominicus de Branca

Scipio Soleto procurator magistri actorum

2. [ante 1589 maggio 16] – 1590 febbraio 26

A fronte di parere espresso dalla real Camera della Sommaria su ordine del viceré in merito all'opportunità che il regio fisco trattenesse merce destinata ad Ancona e sequestrata a un mercante ebreo naufragato nelle acque di Brindisi, ne viene disposta la restituzione a quest'ultimo, in considerazione della supplica del nunzio apostolico e dell'approssimarsi della fiera di Lucera.

Originale: Archivio di Stato Napoli, *Sommaria, Consulte*, vol. 10, ff. 61-65.

Nota: La lettera del 1589 dicembre 11 indirizzata al viceré dalla real Camera della Sommaria (doc. c) e le due lettere inserite indirizzate in data precedente allo stesso destinatario (doc. a, b), vengono trascritte in ordine cronologico. Il regesto è per l'intero fascicolo.

a) senza data [ante 16 maggio 1589]

Illustrissimo et excellentissimo signore. Il nunzio de la Santità di nostro Signore ha supplicato più volte Vostra Eccellenza et pur hieri a bocca che, importando molto alla reputatione del trafico d'Ancona, porto principalissimo de lo Stato di questa Chiesa, il comertio di Levante, restasse servita per sua cortesia a contemplatione di Sua Santità ordinare la relassatione de la nave ragusea con le robbe sin come hora di nuovo ne supplica Vostra Eccellenza acciò dia ordine a la Summaria che quanto prima ne faccia relatione et del seguito quale si spera per

bontà et benignità di quella felice con l'ordinario proximo se ne darà conto a Sua Beatitudine.

b) 1589 ottobre 27

Muy Illustre segnor, la consulta que la Camera hizo sobre la nave de los hebreos que a porto a Brindes sebbliuo a embiar a Vuestra Signoria para que la Camera la estendiesse poniendo las razones que se le offreciessen por la una parte y por l'otra sin voto ni resolucion y porque esto no se ha hecho, su Excelentia ha buuelto a mandar que se accuerde a Vuestra Signoria que con brevedad ordene que se laga y dize tambien que Vuestra Signoria ce venga a hablar para que le diga el espediente que se ha pensado para assentar este negotio entre tanto que viene ordene de su Majestad. De Palermo a 27 de octubre 1589. B. L. M. a Vuestra Signoria su muy cierto segnor Dominico de Torres.

c) 1589 dicembre 11

Post debitam comendationem, essendosi per questa regia Camera fatta consulta relativa a Vostra Eccellenza per suo ordine particolare de la nave capitata nel porto di Brindise con robbe de giudei levantini et anco con un giudeo ritrovato sopra detta nave e che nelle dimande fatte per parte de li hebrei si dice che veniva per sopraccarrico, fu per Vostra Eccellenza comandato in dorso di detta consulta quod eadem Regia Camera referat cum voto ad quem spettant bona predicta et questo sotto li 16 del mese di magio proximo passato, dopoi del che essendonosi presentate per parte del regio fisco alcune scritture et particolarmente: il banno fatto a 5 di gennaro 1533, per il quale fu ordinato che fra termine di sei mesi li giudei tutti si partessero da questo regno et che se mai dopoi detto termine se ritrovassero in regno siano fatti schiavi et perdano tutte le robbe et anco le sentenze a lor date per questa Regia Camera; fatta relatione in Collaterale nell'anni 1577 et 1580 per le quali appare essere stato determinato in altri vascelli applicati nel regno per naufragio con giudei et con robbe di quelli esserno stati dichiarati schiavi et li beni, confiscati, et essendosi anco presentato a Vostra Eccellenza dal sig. nuntio di Sua Santità memoriale del tenor sequente: [v. doc. 2/a] è stato ultimamente comandato per Vostra Signoria che per questa Regia Camera se li facesse nuova consulta nella quale si ponessero le ragioni tanto del regio fisco quanto deli hebrei destesamente senza però voto ni resolutione alcuna come per l'infrascritto villetto sotto la data de li 27 di ottobre proxime passato videlicet: [v. doc. 2/b].

Queste sono le ragioni che per l'una et l'altra parte si possono considerare non lasciando de dire all'eccellenza vostra che nel memoriale di sopra referito dato per il signor nuntio par che si supplica Vostra Eccellenza che non per via di

giustitia ma di cortesia et a contemplatione di Sua Santità restasse servita di comandare che si rilassi la nave con le robbe, et questo è quanto possiamo referire all'Eccellenza Vostra in gratia de la quale de contro ne raccomandiamo ex eadem regia Camera Summarie. Die XI mensis decembris 1589.

Per parte de li hebrei si possono considerare et apportare le ragioni sequenti:

Primo pretendeno che l'essere di fè diversa non causa che non possano tenere dominio de loro beni et che mentre vivono quietamente senza infestare nè danneggiare il populo christiano non se li possan dar molestia nè in le persone nè in li beni et che questo si fundi per chiara disposition di lege tanto canonica quanto civile, già che tutti et fideli et infideli sono procreation - dice la Scrittura - dell'ovile del Signore ancor che non del grege del Ecclesia et ha fatto che il suo sole - dice in altra parte - nasca cossì ne' buoni come ne' reprobì, per il che l'Ecclesia le supporta, li da il commertio, le regole del vivere et finalmente comanda che non se essaspirino nè maltrattino, con la speranza che si tiene che debiano ridursi col tempo al vero lume de la santa fede volontariamente et non violentati dali mali trattamenti contra quello che la sacra scrittura dispone; in conformità del che è anco lege civile che non solo non permette che alli giudei si dia fastidio et molestia nelle persone o beni, ma proibisce et punisce chi a questo contravenisse, et si questo è stabilito et con li pagani et saraceni mentre vivono quietamente, non ci è ragione de differentia perché questo non debia haver luogo anco con li giudei.

Dicono appresso che la più vera et comune opinione sia che essi non siano altramente servi di christiani ma si ben dell'ecclesia ancor che servi reprobati, ma quel non fa che siano servi del populo christiano; et da qua è nato che li dottori theologi et canonisti, mentre han voluto trattare se li figli di giudei possono battizzarsi senza il voler de loro padri da principi christiani, hanno concluso più comunemente di no, presupponendo che siano in dominio de loro padri che consista il matrimonio et che non siano li giudei servi propriamente et, si ben in alcuni luoghi si dicano servi di christiani l'hanno exposto li dottori cioè tributarii et in altra parte han detto che si dicono servi di una servitù civile et che, ancor che per rigor si potria pretendere la robba, non conviene né si è costumato et si deve servare il solito.

Presupponen de più che li dottori habino concluso che qualsivoglia principe christiano non possano cacciarli da li loro dominii senza causa legittima et che non basta l'essere solamente giudei anzi han disputato si quando il papa lo comandasse, il principe sotto il dominio de chi stessero fusse obligato ad obedirlo; in tanto è vero che, mentre vivono quietamente, son tolerati et de consuetudine inveterata li è permesso viverno come persone libere, tenerno proprio, farno le loro mercantie et non esserno molestati nec in bonis nec in personis; et questa

consuetudine si vede osservare in tutte le parte dove essi praticano, vivono et trattano; il che presupponeno che sia de gran consideratione, anzi che decida il caso et con questo si togliono tutte le dispute che potriano farsi.

Ultimamente dicono che aggiungendo a le cose predette il guidatico che tiene questa Natione dal papa confirmatorio de li guidatichi fatti per li altri antecessori, questo toglie ogni sorte di difficoltà, ma perché non è venuta questa nave volontariamente nelli regni di Sua Maestà ma per forza di venti et almeno poichè con giusta credulità et sicurezza navigavano affidati come di sopra, deveno essere riposti nella loro pristina libertà et cossì presupponeno essere conforme a disposizione chiara di ragione.

All'incontro per parte del regio fisco si portano et assegnano le sequenti monitioni:

Primo si presuppone che questo caso sia indisputabile in questo regno in virtù dell'ordine sopra mentionato fatto nell'anno 1533, il quale dall'hora in qua è stato inviolabilmente osservato, che, considerando il scandalo et danno che da la pratica dela predetta natione hebrea nascea, fu quella discacciata dal regno con pena di perpetua servitù et confiscation de beni et fu fatta la predetta prohibition con causa urgente già expressa nell'ordine che secondo la comune scola de li dottori è permessa et è giuridica et necessaria; dal che inferisce il fisco che, poichè non può negarsi che li giudei sono inimici de la nostra vera fede et che la propria loro colpa da la congiura fatta contro il nostro Salvatore l'ha sottoposti alla nostra perpetua servitù et che intanto il vero dominio nelle robbe et nelle persone non si exercita in quanto ci è la tollerantia; ne siegue perciò che tolta quella con giusta ragione et publicata tal che si dichiara perpetua serva, ne segue che cessano tutti li fondamenti antecedenti di tollerantia, di espulsion ingiusta, di consuetudine che siano o non siano servi et quanto di sopra si è considerato.

Né che per forza di venti et non volontariamente sia la nave applicata nel regno giova, mentre che come nation diffidata non tollerata, scandalosa et espulsa per proprio suo difetto et colpa si piglia et pondera l'ordine, il fisco a questo effetto presupponendo che tutte le lege et civile et canoniche et quanto li dottori han detto et scritto stiano appoggiati nel queto vivere, nella tolleranza et nella consuetudine et osservanza et come si discacciano con ragione et concessa la quiete et in conseguenza la tolleranza, cessa la consuetudine et consequentemente l'osservanza anzi, tutto l'opposito dalle pene imposte argumenta il fisco il motivo da presupponere che nessun dottore ha dubitato della servitù di questa natione et che veramente sono servi non già de padroni ma del prencipe sotto il dominio de chi vivono, ma ben han detto che dal supportarli et tollerarli tengono le loro robbe come un peculio et che al prencipe non conviene pigliar delle robbe di quelli più del solito. Or se la servitù ci è et quella si medica dalla tolleranza et osservanza et in questo regno questo ultimo è tolto con giusta occasione, resta la

servitù innata con le pene sue et come servi li hebrei si pigliano, come de servi le robbe si confiscano non già per naufragio o per fortuna.

Dice de più il regio fisco che la comune et vera opinione di theologi et canonisti è che li giudei siano veramente servi et, mentre han disputata la questione se li figli possono battezzarsi dal prencipe invitis parentibus, non han difficultato la conclusione che non siano servi et che, si come li padri sono in potere et dominio principis tamquam servi, cossì ancora lo siano li figli, dicendono che quelli si possono donare et vendere et far ciò che al prencipe piace; ma quelli che han tenuto la parte contraria si sono fundati nella costumanza dell'ecclesia et altri han detto che non di tutte le cose che tenemo in nostro dominio possiamo servirci ad ogni uso et che stanno [forse stando] la volontà del figlio infante nella volontà del padre, cossì come di quello ancor che servo non potria il padron disporre in questo atto cossì meno di quella del figlio, et a questo fine accettando la conclusione san Thoma disse che li giudei son servi principum iure civili, il quale non esclude l'ordine del ius naturale o divina, et Pietro de Paduli dottor celebratissimo sopra san Thoma cossì dichiara et cossì il Gaetano, mentre vuol salvare l'opinion di san Thoma fundata nela consuetudine dell'ecclesia dalla opinion di Scoto et Duranno, quali tenendo l'istessa conclusione quo ad servitutem passorno a dire che perciò si potessero battezzare li figli infanti invitis parentibus, in confirmatà del che trattò et firmò l'istesso largamente la Summa Silvestrina et questa opinione è più comunemente seguita da canonisti nel luoghi suoi topici et da dottori più gravi come furno l'archidiacono Giovanni Auditore, Antonio de Butrio, Henrico Boichi socc. et altri, però quod sint servi l'istesso san Thoma in più luoghi lo dice senza scrupolo alcuno et maxime nel cap. particolare che di questo fa a la duchessa di Barbantia; et cossì li dottori si sono poi fundati nela tollerantia quali vivono sotto il dominio di principi christiani et da qua han detto alcuni che non sono proprie servi et che non possono molestarsi, et cossì dichiarò Hostiense con li altri seguaci. Però presuppone il regio fisco che ne li giudei levantini, come è il caso di che si tratta, non si possa far difficultà alcuna, perduta in quelli la speranza dela reductione a la vera fede da la voluntaria habitatione et sugettatione a Solimano et dall'essere vassallo et sugetto et servo del publico hoste et diffidato, contro il quale si tiene perpetua et giusta guerra, et cossì sono dechiarati le lege et autorità che vogliono che non se infestino li giudei et pagani che vivono quietamente non facendo cosa turbolenta o mala cioè nelli regni di christiani, ma quando sono vassalli di nemici et loro tributarii, come che cossì li giovano, l'aiutano et si fanno infesti et turbolenti alla christiana fede et religione et si viene da ciò a far tanto più difficile la ricuperatione de la nostra terra santa di promissione et dell'imperio in quelle parti occupato, han da questo concluso li dottori che sia lecito la captura nelle robbe et nelle persone et con questa distinctione hanno parlato li theologi, li canonisti et li civiliste se ben se ponderano.

Aggiunge anco il fisco che, si è caso che il christiano che giova con opera, spesa o con qualsivoglia altra sorte di comodità il turco publico nemico tene pena di servitù et confiscation de beni, or come può difficultarsi questo nelli giudei vassalli et tributarii del turco, poichè è vera opinione et conclusione che la guerra indetta contra publicum hostem diffidatum se intende ancor contro tutti li complici et auxiliatori et perciò è lecito pigliare le robbe et le persone non solo del principale nemico ma deli vassalli et subditi secondo la vera opinione de così comunemente seguita meritamente, essendone li giudei tali mentre si hanno eletto per loro signore et padrone Solimano, non par secondo il fisco che possa difficultarsi et tutto quello che è lecito farsi contro il turco sia anco lecito contro di loro, et così come li turchi dovunque si pigliano si fanno schiavi con la perdita de le robbe, così parimente li giudei, et da qui è nata la consuetudine largamente provata nel processo dove si trovano date le mentionate sententie in una nave di giudei capitata in Hostuni per la qual costa [...] et fra li altri del marchese di Santa Croce, che ordinariamente si è costumato sempre che è accaduto pigliarsi li giudei con li loro vasselli et robbe et quelli farnosi schiavi et perdere le robbe; et seria dura et inequal lege che il turco in qualsivoglia parte che ritrova christiani subditi al nostro Re li pigli et li captivi con le loro robbe et all'incontro non fusse lecito a noi fare l'istesso non già con christiani subditi al turco ma iudei infideli et perfidi et peggio assai che turchi all'offesa del Signore et alla christiana religione come già dicono tutte le scritture. Dice de più il fisco che potria succedere da questo un inconveniente grandissimo, che potriano giudei securamente andare depredando, poichè depredati non temeriano pena alcuna.

Del salvo condotto presuppone il fisco che non accada trattarsene perchè non giova per molte cause note che non convengono disputarsi et basterà per adesso dire che non parla de giudei vassalli del turco ma ben guida questi che vanno et vengono, però nihil exprimit de vassallis iudeis Solimani, anzi da le parole del preditto guidatico si prova questo inrefragabilmente mentre in fin di esso si dice che possano mandare le robbe da christianità in levante et da levante in christianità come fanno li christiani. Se dunque li christiani non sono vassalli né habitano in levante nisi causa commertii, questi che ci sono per alcun tempore segue similmente che ne li giudei deve intendersi di quelli che vadono et vengono, mandano et portano robbe come li christiani quali non stanno come vassalli, non sono tributarii nè di continua habitatione; et ogni gratia et privilegio si deve interpretare senza preiuditio de le ragioni del terzo et quello in che si può et deve concedere maxime quando la gratia o privilegio può havere il suo intelletto comodamente; et per questo presuppone il regio fisco che di questo ultimo capo non debia trattarsi.

d) 1590 febbraio 26, Napoli

Super feria Luceriae.

Illustrissimo et excellentissimo Signor.

Post debitam comendationem, essendo prossimo lo tempo de la feria de Lucera che si dice di quarantana nominiamo ad Vostra Eccellentia per habili nel corso di commercio di detta feria per eseguire l'ordini che tenent Valentino de Lucca, Stefano Squillante e [...] con lettera de Vostra Eccellenza ne raccomandano.

Da la Summaria a 26 di febbraio 1590

Di Vostra Eccellenza servitori

L'illustrissimo presidente de la real Camera de la Summaria

Francesco Antonio de David lic. m. c.

3. 1589 gennaio 18 - febbraio 4

La Sacra Regia Udienza di Terra di Bari, a seguito della denuncia presentata dai procuratori di alcuni mercanti veneziani proprietari della merce caricata a bordo della nave Veglia Pegolotta proveniente da Tripoli e naufragata nelle acque di Bari in località San Giorgio il 20 gennaio 1591, a bordo della quale viaggiavano anche due ebrei nullatenenti poi deceduti, dispone il sequestro delle merci sottratte insieme ad oggetti di valore di alcuni passeggeri da diversi baresi con il pretesto del loro recupero, in attesa che la real Camera della Sommaria si pronunci in merito.

Originale: Archivio di Stato Napoli, *Processi antichi, Pandetta nuovissima*, b. 2050, fasc. 54670.

Nota: Trattasi di un grosso volume di oltre trecento fogli composto di diversi fascicoli, alcuni con fogli non numerati, rilegati per motivi processuali senza successione temporale, e dei quali si trascrivono in ordine cronologico solo sette documenti (a-g), per la maggior parte dichiarazioni di teste, nei quali sono menzionati i passeggeri ebrei, e per i quali è stato redatto unico regesto.

Bibliografia: P.B. Trizio, *Cronache marinare dell'Adriatico. Avventure e viaggi di mare tra il XVII e il XIX secolo*, Gelsorosso, Bari 2023, 12-16.

a) 1591 gennaio 18, Trani

Al molt'illustrissimo Signor mio ossequiatissimo il signor Giulio Soragas, Bari.

La pratica alla nave che viene da Soria la potrà dare purchè vi presenti fede et patente che venghi da Soria, non essendo luoco suspecto ne prohibito dali ordini di S.E. et così si è ordinato fattomi parola avante il signor governatore pro-

vinciale, et li bascio le mani. Da Trani, li 18 di iennaro 1591. Di V.S. Ill.ma. Affz.mo Servitore, Gio. Francesco San Felice.

b) 1591 gennaio 21, Bari

Die 21 mensis ianuarii 1591. Magnificus Ioannes Niger patronus navis naufragate in spiaggia civitatis annos sexaginta incirca per passus del medio suo interventus et examinatus super dicta informatione toto facto et causa, et primo interrogatus donde venea esso deponente con detta sua nave et che sorte de robba portava et per conto di chi, disse che è venuto con detta nave da Tripoli di Soria et di Cipri per andare in Venetia et come furno gionti nell'acqua di Bari furno assaliti da fortuna de greco tramontana et havendoli contrafati sette giorni continui per lor disgratia se ruppero le gumine et se ne vennero in terra hieri che fu domenica mattina venti del presente mese, con haversi appena potuto salvarsi la vita, perciò la maggior parte di loro se annegarono, et portavano la maggior parte sale e cenere, balle de seta, balle de galla, et spetiaria, gottoni filati et diverse altre cose, zibibi et altre cose per conto di diversi mercatanti venetiani.

Interrogatus si in detta nave si ci sono venuti mercatanti, giudei, ebrei o turchi, disse che non ci è altro infideli che doi giudei, quali uno se ne annegato et l'altro è vivo e sta in terra per quanto have inteso, proprio non lo ha visto esso deponente, per quanto in che hanno atteso salvarsi la vita.

Interrogatus che robbe havenno in nave per conto di quelli giudei, disse che non vi è cosa nulla perché erano passeggeri et andavano a Venetia, da Soria s'erano partiti, et per la fame se parteano da la' e veneano in Venetia.

Interrogatus si a tempo che esso è salvato in terra che sorte de robbe haviano adosso, disse che havia solamente la camisa, et lo guardacore et non altro.

Interrogatus si altri de suoi homini passeggeri et mercanti che sonno salvati in terra con esso, hanno perso alcuna cosa che portavano adosso nel salvarse che si facevano in terra, et da chi l'è stato levato, disse che ci sonno alcuni che si lamentano che si sono state levate le cose che portavano adosso, però esso non lo ha visto, né sa la particolarità delle cose perse. Ben vero uno mercatanto notato Marco Torrabotto è uno di quelli che si lamenta che habbia perso da dosso non so che cosa che li sia stata levata nell'arrivare in terra, dal quale potrete sapere la verità.

Et sic fuit relaxatus cum potestate etc. Io Ioane Negro patronus detta nave Veglia e Pegolotta.

Eodem die et ibidem et coram ipsi. Magnificus Marcus Antonius Torabotto de Venetia etatis annos quadraginta octo in circa prout dixit etc. Interrogatus et examinatus super presentes informatione toto facto et causa, et primo interrogatus donde viene esso deponente et come se ritrovava in questo loco, disse che ri-

trovandosi li mesi passati in Tripoli de Soria, et volendo passar in Venetia s'è ritrovato sopra la nave chiamata Veglia e Pigolotta patronizzata per padron Ioane Negro de Venetia et se ne venuto, et come sono stati sopra l'acque de Bari, sono stati assaltati da fortuna da greco tramontano per sette giorni e alfine hieri mattino 20 del presente mese essendono mancati tutti li capi con detta nave, vennero in terra dove se naufragata detta nave et così si trova loco.

Interogatus che robbe have sopra detta nave del suo, sopra ditta nave disse che ci have colle di galla quarant'otto sacchi, sidici de gottoni di Cipro, un collo de seta, un sacco de sapone, un busto e altre cosette signate, cioè la seta del avanti segno et gottoni del secondo segno et altre robbiciole, et quando venne in terra havia adosso quaranta rubini et cinque perle, quali li furono levati nell'arrivare in terra et venea et venea mezzo morto et non sa chi ce li levò, però il Signor Marchese li ha detto che li have recuperati da quello che li havia tolti, et tenea ancora in nave quattro tappeti grandi da levante.

Interogatus si in detta nave ci sono venuti ebrei, turchi o altri infideli et si ce haviano robbe sopra detta nave et che robbe ci erano et si erano le loro, disse che ci sono venuti due poveri Ebrei poveri et mendichi, che non ci haveano niente sopra detta nave, quali uno è stroppiato del brasso dritto, quale è annegato e l'altro Ebreo è salvato vivo per quanto have inteso, però non lo ha visto dopo si salvò in terra.

Et sic fuit relaxatus cum potestate etc. Io Marc'Antonio Torabotto affermo quanto sopra.

Eodem die et ibidem et coram etc. Magnificus Ioanes de Cordis de Venetia etatis viginti in circa pro ut dixit interrogatus et examinatus super dicta informatione toto facto causis et quidquid indesuit, et primo interrogatus di che venea carica detta nave, nominata Veglia e Pegolotta et per conto di chi, disse che esso deponente come scrivano sopra detta nave, è stata caricata a Tripoli de Soria di diversi mercatanti de Venetia et de diverse mercantie.

Interogatus il libro del caricamento che ne è al presente, disse che nol sape perché have salvata la vita a fatica e non sa che ne se fatto.

Interogatus si sopra detta nave vi erano robbe di turchi, ebrei e infedeli, disse che nol sa che ci sia niente di infedeli, seben se ricorda crede che ci siano dui busti piccoli di scamonea de li ebrei, ma son stati consignati et caricati da cristiani con questo segno.

Interogatus si vi erano sopra detta nave nullo infidele, disse che vi erano duoi, uno se ne annegato e l'altro have inteso che sia salvato, però non sa che ne sia.

Et sic fuit relaxatus cum protestate etc. Io Ioannes Cordis predetto affermo come sopra. F.d.

c) 1591 gennaio 22, Barletta

Philippus Dei Gratia Rex etc. Fabritius Pignatellus miles regie secreterie et magnificus portulanus provinciarum Terre Bari et Capitanate etc. Magnifico viro Ioanne Vincentio de Marra U.I.D. nostro generali locutenenti in dicto nostro officio regio fideli dilecto etc. Il nostro magnifico locotenente della città di Bari ne avvisa con lettera sua delli vinti del presente che per fortuna è capitata in le acque di detta città di Bari una nave grossa, collà naufragata carrica di mercantie di diversi particolari et per quanto da altra banda siamo informati ve siano robbe et mercantie di gran momento, et prezzo di infedeli caricati in Soria, et si bene havemo dato ordine al detto magnifico locutenente recuperare dette robbe di detto naufragio, et li tenga in nome della regia corte con havere anco ordinato all'illustre marchese di Capurso che restituisca quello forsi havesse pigliato in suo potere per non spettare a lui la recognitione di detto naufragio come per dette provisioni appare, nondimeno per maggiore autorità del negotio per essere di tanta importanza per servitio della regia corte havemo eletto a voi come persona di autorità confidente, et nostro generale locotenente come con la presente vi elegemo, et damo ampla potestà che ve possiate conferire con la comitiva che a voi parerà necessaria in lo loco ove detta nave se ritrova naufragata et recuperareti tutti et qualsivoglia scrittura publice o private che vi se trovassero, robbe, mercantie et ogni altra cosa, tanto di mercanti fideli, quanto di infideli, reponendoli in sicuro dove meglio et più espediente ve parerà con farne notamento et inventario particolare et distinto per mano di publico notaro et quando da altri officiali o dal detto illustrissimo marchese fossero state pigliate alcune robbe, similmente ve li fareti restituire fandoli ordine in nome della regia corte et nostro che così l'esegua et quello di più l'ordinareti che vi parerà expediente per servitio et beneficio di detta regia corte che vi damo vice et voce nostre cum potestate mandandi ut supra, et con tutta quella potestà che noi havemo dandoci aviso di quanto se exeguerà acciochè se ne possa dare raguaglio particolare alla Eccellenzia Sua et alla regia Camera della Summaria, et con la presente ordinamo, et in nome di Sua Maestà comandamo a tutti, et qualsivoglia maggiori officiali, sindici, eletti, Università et governadori di queste a noi denotate provincie che in ciò ne debbiano dare, et prestare ogni agiuto, et favore necessario et opportuno, gente armata et ogni altra cosa ne parerà necessaria per detto servitio gratis per essere negotio spettante alla regia corte, così se esegua per quanto se ha cara la gratia di Sua Maestà et pena di docati dieci miglia. La presente singulis vicibus reste in potere vostro.

Datum Baroli, die vigesimo secundo mensis iannuarii 1591. Fabritio Pignatello. Registrata N. 57. Com.ne in persona del Magnifico Giovanni Vincenzo della

Marra V.E.D. nostro generale locotenente per lo negotio del naufragio della nave in Bari.

d) 1591 febbraio 2, Bari

Informatio capitani de ordine excellentissimo domini Ioannis Gizzinosi locotenente in civitate Bari, illustrissimimi domini regii secreti et magnifici portulani partium Apulie, de naufragio navis venete nominate Veglia naufragate in maritima seu spiaggia civitate Bari hieri quindecim vigentis mensis ianuarii et proprie in loco dicto lo Chianchia et de bonis naufragatis et juxta.

Die 2 februarii 1591 civitatem Barium et proprie in loco dicto Santo Giorgio in territorio Bari, conferitosi lo illustrissimo signor Giovanni Vincentio de la Marra generale locotenente dello illustrissimo signor regio Secreto et magnifico portulano di Puglia, in detto loco dove stanno le robe naufragate dalla detta nave, una con me notar Camillo Bonae *** mastrodatti, et essendo in detto loco, vedendo che le robbe recuperate sin hoggi dal naufragio se ne pongono su le baracche fatte, senza spanderle né farli li debiti quaterni, siccome vi era il bisogno, pertanto per interesse della regia Corte et di chi spetta, ha fatto ordine actenus al magnifico Fabio Spina console de venetiani presente et intelligente che voglia et debba far il consulato e spendere qualche de denaro per la recuperatione di essa, et eligere dui persone che habbiano cura et portino da tanto le robbe recuperate quanto recuperande li debbiano sballare et spandere et bene asciugare, et dopo tornarle ad imballare et reponerle dentro detta barracca, altrimenti che guastandosene dette robbe se intendano guastarse per culpa et defetto di detto console et chi questi ha ordinato. Notarius Camillo Bonae.

e) 1591 febbraio 3, Bari

Die tertio mensis februarii 1591, civitate Bari et proprie in loco et prope ecclesiam Sante Crucis in Jerusalem detta li Cappuccini in quodam pomario cum turri juxta suos fines accessitis in eodem loco illustrissimum dominum Joannem Vincentio de la Marra general locotenente, illustrissimi domini regii secreti et mastri portulani Apulie, una cum excellenti domini Joannero Gizzinoso locotenente in civitate Bari predicti domini regii secreti et me notario Camillo Bonavoglia de Baro ordinario actuario penes dicto dominum locotenentem et cum essemus ibidem fuerunt inventi non nulli homines navis naufragate in maritima civitate Bari sub die vigesimo ianuarii proxime preteriti in eos loco repositi propter prohibittione practice de ordine Regie Audientie, terre stantee à longe circa quatuor passus interquos est Joannes de Cordie scriba navis predictae qui sic à longe per spatium predictum interrogatus et examinatus dictis dominibus officialibus come se notava esso deponente in detto loco chè essendo lui scrivano de la nave

nominata Veglia Pigoletta patroneggiata per Giovanni Negro di Venetia et venendo da Tripoli di Soria carico de diverse robbe per andare in Venetia, per viaggio hanno patito da Cipri in qua più fortune et essendono capitati sopra l'acqua di Bari poco distante da detta città, li giorni passati furno assaliti da una gran fortuna di mare dove avendono più giorni controfato, all'ultimo che fu alli 20 di genaro prossimo passato, la domenica per tempo non potendo più detta nave resistere, scorse per la gran tempesta, da venti et fortuna in terra, in la spiaggia di detta marittima dove per quanto hanno inteso se chiama la spiaggia di Santo Giorgio over lo Chiarebito, se naufragò detta nave et andò in pezzi, che a pena esso deponente se potette salvare la vita venendo mezzo morto in terra e si salvò, ed alcuni altri di detta nave. Ed essendo dopo venuta la Regia Audientia di Terra di Bari li prohibette la pratica et gl'è stato assignato questo loco dove al presente se ritrova.

Interrogatus che gente era in detta nave disse ci erano dui giudei et un turco santone che veniva in Roma a farsi cristiano, de li quali il detto turco ed un giudeo si sono annegati a tempo del naufragio, et l'altro giudeo è venuto in terra, si è battezzato et poco dopo è morto, et tutti gli altri erano cristiani de li quali, parte si sono annegati et parte restaro vivi.

Interrogatus che robba portava detta nave disse che portava diverse mercantie cioè gottoni, filati, seda, corderane, noci moscati, drogherie, risetri, zibibi, pistacchi, lana, cenere, penore macinato, penore lungo et sali, remittendose a libro del caricamento il quale proibitione imparonto perché l'ha trovato dentro la sua cascia che ha ricuperata dal naufragio.

Et per detto Giovanni Vincenzo fu ordinato che detto libro si receva con cautela con farsi sfumare al foco et così posto in punta una canna lunga fu fatto ben sfumare al foco in presentia di esso signor Giovanni Vincentio et del detto signor Giovanni Gizzinoso locotenente, et stante la prohibitione della pratica, et si è visto detto libro col notamento delle robbe caricate in detta nave, et con li segni, et consiste in carte scritte numero ventiuana et diversi marchi et per ogni carta marchi sei.

Interrogatus se tutte queste robbe nominate erano de giudei over de cristiani, disse che sono tutte de cristiani eccetto due buste over scatole una de scamonea et l'altra de reobarbaro per consignare in Venetia a Rabi Samuel giudeo.

Interrogatus quando esso deponente venne così in terra a salvarsi, che gente le venne adosso, et che cosa li ferno, disse che esso venne mezzo morto in terra buttato da l'acqua et che li vennero gente adosso et li levarono uno anello d'oro da le mani, poi esso non posette conoscere ne vedere a pena chi erano et chi lo salvò perché stava mezzo morto, si bene fu portato appresso il foco per scaldarlo remittendose ad un'altra esame che esso ha fatto sopra di questo per non far errore.

Eodem die et ibidem et coram eodem. Ioannes Baptista de Santulo nocherino navis predictae, interrogatus et examinatus a longe circa quatuor passus propter prohibitionem practice super dicta informatione toto facto et quidquid indescit.

Et primo interrogatus da che loco detta nave si è partita et come passa il fatto del naufragio di detta nave, disse che essendosi partita da Tripoli di Soria carica di diverse mercantie che andavano in Venetia a diversi gentiluomini venetiani et altri, per viaggio come furono sopra Modon, sopraggiunti da grandissima fortuna alli 2 di gennaro presero la barca et scorrendo il golfo vennero sopra l'acque di Bari alli tredici di gennaro passato, con una grandissima fortuna di greco tramontana et dettero fondo, cascò una saetta et toccò l'arbore il quale poco dopo andò fora alla banda, dove essendone stati alcuni giorni tornò a rinforzare un'altra fortuna più crudele intanto che li redusse in terra alli 20 di gennaro passato che fu la domenica, talchè se naufragò detta nave con esserci annegati la maggior parte de loro et a pena esso deponente con alcuni di loro se salvarono la vita in terra mezzo vivi et mezzo morti.

Interrogatus che robba portava detta nave disse che portava sali, cenere, filati, gottoni, vischi, drogharie, pistacchi, noci moscati, pevere, et sete, et sali, secondo che appare per lo libro dello scrivano al quale se remette.

Interrogatus queste robbe di chi erano et si erano de turchi, giudei o de cristiani, disse che son robbe tutte de cristiani salvando doi busti, over marzapani, una de scamonea et l'altro de reobarbaro da consignarsi ad un giudeo in Venetia, il nome del quale non si ricorda, ma se remette al libro dello scrivano.

Interrogatus se in detta nave vi erano gente infedeli, disse che tutti erano cristiani dopo tre cioè: due giudei et un turco santone che andava in Roma per farsi cristiano, delli quali il santone et il giudeo si annegarono, et l'altro giudeo si fè cristiano et dopo è morto.

Interrogatus quando esso si salvò in terra, che gente era in terra et che oltraggio li fu fatto, disse che per quanto possette vedere ci vide circa dieci persone piuttosto più che manco, che non li conosce et dopo vide venire un cavagliero che lo chiamavano il marchese di Capurso, il quale venne con la sua corte, et che li fè cortesia grandissima con darli drappi de li servitori suoi, col farli portar al foco per scaldarsi, et salvarli la vita, et mandarli da magnare, et subito che detto signor marchese intese che ad un mercante gli erano stati levati certi rubini, subito fè provisione de mandare molte genti per trovarli, come già li trovò con alcune altre perle, et per quanto esso have inteso le conserva ad istanza del padrone et dopo questo essendo venuto altro ufficiale, lo hanno fatto venire con altri compagni in questo loco levandoli la pratica, e questa è la verità.

Interrogatus se ad esso deponente li fu levato niente quando venne in terra, over dopo, disse che non gli è stata levata cosa alcuna.

Eodem die et ibidem et coram eodem. Fernandum de Loisio de Venetia mercator passagerium dicte navis interrogatus et examinatus si a longe circa quatuor passus poppter prohibitionem prattice super dicta informatione toto facto et quidquid indescit.

Interrogatus come passa il fatto del naufragio di detta nave et di che loco son venuti et che robbe erano in detta nave et per conto di chi et come si trova qui, disse che essendo partito con detta nave da Cipri donde esso deponente se imbarcò. Per camino hanno patito più fortuna. Finalmente essendo capitati sopra l'acque di Bari, dove furono assaliti da una grandissima fortuna falete essendo più giorni travagliati da detta fortuna non possendo più detta nave resistere, si naufragò in dette acque alli 20 di gennaro prossimo passato, con essersi annegati una quantità di gente, che a pena esso deponente si possette salvare et che in detta nave vi erano diverse mercantie di diversi gentilhomini et mercanti venetiani, et altri, secondo appare dal libro del caricamento al quale si rimette per non fare errore, et secondo have inteso, ci erano due scatole, una de scamonea et l'altra di reobarbaro da consignarsi ad un giudeo in Venetia, al quale non sa il nome et che si trova in questo loco mandato da la Regia Audientia di Trani per la prohibitionem de la prattica.

Interrogatus che persone erano queste che venivano in detta nave, disse che tutti erano cristiani, pellegrini, cappoccini, frati di San Francesco de li scalzi, et altre persone, fora che due giudei et uno turco santone, quale veniva per farsi cristiano, et che nel naufragio si annegò detto santone et uno delli giudei, et l'altro giudeo dopo si fè cristiano et morse.

Interrogatus quando esso venne in terra con la fortuna come si salvò, disse che le onde del mare lo buttò in terra mezzo morto et tutto ferito et che vennero due homini, li quali per quanto esso intese erano del marchese di Capurso che lo salvarono et li posero un ferraiolo intorno et lo portarono al foco et poi venne detto marchese e lo conobbe et li disse: «Fratello sta allegramente che non vi mancherà cosa nulla», et li mandò da magnare, che già sariano morti di fame, et dopo lo illustrissimo e reverendissimo monsignor arcivescovo di Bari ancora lui li mandò da mangiare.

Interrogatus si al venire in terra portava robba, oro, argento, o altre robbe, et se gli fu levato niente, disse che non portava cosa nulla se non la camisa perché pensava salvarse la vita et che non gli fu levato niente perché detto marchese faceva aiutare a tutti et li faceva andare al foco a scaldarsi perché erano mezzi morti.

f) 1591 febbraio 4, Bari

Die quarto eiusdem mensis februarii 1591 in eodem loco et coram predicti illustrissimo domino Ioannem Vincentio generali locotenente et domino Ioannem

Gizzinoso. Magnificus Leo de Nicolao de Venetia mercator passegierius ditte navie interrogatus et examinatus si a longe quatuor passum propter prhoibitione prattice super dicta informatione toto facto et quidquid indescit.

Interrogatus come passa il fatto del naufragio di detta nave et di che loco son venuti et che robbe erano in detta nave et per conto di chi et come si trova in questo loco, disse che essendo esso deponente partito da Tripoli di Soria et imbarcatose sopra detta nave per venire in Venetia con alcune sue mercantie et robbe, per camino hanno patito diverse fortune et presero la barca, finalmente essendono capitati sopra l'acque di Bari con detta nave li giorni passati fu detta nave sopragionta da una grandissima tempesta de venti et fortuna, et contrafatto più giorni, all'ultimo che fu la domenica li venti di gennaro per la detta tempesta detta nave scorse in terra perché se ruppero li capi in una spiaggia vicino la città di Bari circa cinque miglia, dove per quanto ha inteso si dice Santo Georgio, et se ruppe in pezzi detta nave con avere affogati molti di loro, et a pena esso deponente se possette salvare la vita in terra. Et che in detta nave vi erano diverse mercantie per conto di diversi mercanti et gentilhomini venetiani et altri, secondo che appare dal libro del scrivano al quale se referesce per non fare errore, et tutte dette robbe erano et sono per conto de cristiani reservati due busti per due scatole, l'una de scamonea et l'altra de reobarbaro che vanno in Venetia ad un giudeo per quanto ha inteso et visto, anzi esso deponente l'ha caricate esso et pigliato da mano da un giudeo residente in Tripoli di Soria et li consignò allo scrivano de la nave per consignarsi ad un altro giudeo scritto in detto libro di caricamento fatto per detto scrivano, et che se trova in questo loco repostato da la Regia Audienza de Trani per la prohibitione de la prattica.

Interrogatus che persone erano che venivano in detta nave et se erano tutti cristiani, disse che tutti erano cristiani, reservati due giudei et un turco santone et uno inglese il quale veniva da ***, et tanto l'inglese quanto il detto turco santone che veniva in Roma per farsi cristiano son morti, cioè tre annegati ed un giudeo battizzato et seppellito.

Interrogatus quando detta nave naufragò, come se salvò esso deponente e disse che venne per terra notando come meglio possette.

Interrogatus che persone trovò in terra, disse che trovò alcuna gente che non conosceva.

Interrogatus chi aiutò esso deponente quando si salvò in terra, disse che vennero molte genti ch'esso non conosceva, ma per quanto intese erano gente del marchese di Capurso, il quale ancora aiutava e faceva aiutare tutti quelli venivano in terra dandoli animo che non dubitassero che lui era per aiutarli, come già fece, ordinando che se li levassero li vestiti bagnati fandoli dare altri assutti con farli andare al foco et fandoli dare da magnare, che altrimenti sariano morti et così ancora vede fine con gli altri salvati.

Interrogatus si ad esso over ad altri comparenti furono levati robbe, disse che ad esso deponente non gli fu levato niente, capo ad altri si per quanto ha inteso et precise at un mercante li furono levati certi rubini et perle, il quale lamentandosi di questo, intendendolo il detto signor marchese subito mandò gente per recuperarli, come già se recuperarno et per quanto ha inteso stanno in potere di detto signor marchese et questa è la verità.

Interrogatus si avesse inteso chi erano quelle gente che andavano levando robbe da quelli che si salvavano in terra, disse che esso non li poteva conoscere, et per quanto have inteso che quello che arrobò li rubini fusse stato uno di Bari al quale non sa il nome, il quale di Bari l'havesse dati in potere di una donna et così il detto marchese per quanto ha inteso li prese da mano di quella donna.

Eodem die, ibidem et coram eodem. Georgius de Zafalonia massarius dicte navis interrogatus et examinatus a longe circa quattuor passos propter prohibitionem practice super dicta informatione toto facto et quicquid indescit.

Et primo interrogatus come passa il fatto del naufragio di detta nave, con che gente era in quella, et da che loco son partiti et come se ritrova in questo loco, disse che essendo massaro de le detta nave, et essendo partita detta nave da Tripoli di Siria, per camino ha patito più fortune con haver presa barca, finalmente essendo capitata detta nave nell'acque di Bari fu assalita da una gran tempesta per lo che se naufragò alli 20 di gennaro passato con haverse affogati molte genti et esso deponente a pena si salvò la vita, et che in detta nave vi erano diverse mercantie di diversi mercanti secondo sta scritto a libro del scrivano de la nave, et che in detta nave ci erano tutti christiani de paesi diversi eccetto due giudei et un turco che veniva per farsi christiano, et di chi erano le dette mercantie et robbe se ne rimette al detto libro et che se trova in questo loco per la pratica per ordine della Regia Audientia di Trani.

Interrogatus quando detta nave se ruppe come se salvò esso deponente et se li fu levato niente, disse che se salvò notando con una tavola come meglio possette et venendo in terra accorsero molte genti che esso non conosce et per quanto intese dire che erano gente del sig. Marchese di Capurso et che non gli fu tolto niente, le quali gente per ordine di detto sig. Marchese aiutavano le genti che se salvavano in terra, et li portavano al foco per scaldarso perché altrimenti sariano morti.

Interrogatus si sa che ad altri marinari salvati li furono toccate robbe quando venivano in terra per salvarse, disse che non lo sa, ma per quanto ha inteso furono levate diverse robbe et fra gli altri ad un mercante certi rubini et perle le quali furono recuperate dal detto signor marchese et per quanto intendoe se trovano in potere suo.

Interrogatus si sa o have inteso chi erano quelli che andavano levando le robbe a quelli che se levarono, disse che non lo sa.

g) 1591 febbraio 4, Bari

Illustrissimo et Eccellentissimo Signore. Sono alcuni giorni, che mi trovo in Bari per ordine del signor presidente di Ponte e del signor Fabritio Pignatello regio Secreto di Puglia per lo naufragio della nave detta Veglia Pigolotta naufragata nel porto di San Giorgio per pigliare diligente informatione di detto naufragio, delle robbe che portava, e si dette robbe erano de' turchi e d'infedeli o di rebelli di Sua Maestà o vero de cristiani. Et havendo usata diligenza essaminando il padrone della nave, scrivano, nochiero, et altri mercanti e marinari, trovai che dette robbe erano de' cristiani, e precise de' nobili venetiani et altri mercanti fuora che due scatole, una di scamonea e l'altra di reobarbaro de' giudei, come credo che il detto Fabritio Pignatello con una sua si havrà raguagliato a Vostra Eccellenza, e nel recuperare di dette robbe si è recuperata la cassa del scrivano dentro della quale si è trovato il suo libro di tutte le mercantie caricate et a chi andavano, la copia del quale inviò a Vostra Eccellenza per correro a posta, a ciò la veda e resti servita ordinare quel tanto si ha da eseguire. Certificandola che tutte le robbe recuperate e recuperande si conservano con diligentia, fandosene inventario per atto pubblico per indennità della regia corte ò per altro a chi spetterà. E per fin adesso si è recuperata alcuna parte e tuttavia se ne recuperano, supplicandola di più che Sua Eccellenza si degni provvedere circa il dar della prattica, acciò le genti salvate dalla fortuna, e ristretti dalla Regia Audentia di Trani in alcune torri di questo territorio di Bari non si moiano di fame, della quale havriano tutti patiti, se non fossero state le continue elemosine se li fanno per il prelado di detta città et altri con che le fo riverenza pregandole dal Signore ogni felicità.

Di Bari a' 4 febbraio 1591.

Di Vostra Eccellenza illustrissima umilissimo servitore Gio. Vincenzo della Marra.

4. 1602 maggio 4, Vieste

Il capitano don Alonso de Acevedo, che aveva trattenuto presso la sua abitazione il neofita romano Giovanni Battista Galeoto e la sua famiglia, nonché un ebreo di nome Abramo, dopo il naufragio avvenuto il 9 marzo 1602 nelle acque di Vieste della marsigliana diretta a Corfù sulla quale essi viaggiavano e che trasportava anche merce di contrabbando fatta caricare da un mercante ebreo nel porto di Venezia, promise ai naufraghi la libertà in cambio di denaro.

Originale: Archivio di Stato Napoli, *Sommaria, Ordinamento Zeni*, vol. 96, fasc. 18.

Nota: Documento mutilo.

Die quarto mensis maii 1602 in civitate Vestarum etc.

Illustrissimo Iohanne Hieronimo Brombatie regio commissario.

Iohannes Baptista Galeotus Romanus, hebreus factus christianus, etatis annorum quinquaginta otto in circa dixit, dice haver fatta arte in Roma di comprare et vendere medio suo iuramento intus et extra super infrascriptis et expositis.

Interrogatus come se ritrove esso teste in la città de Vesti et da quanto tempo, dixit che essendosi partito da Venetia verso la fine di febraro proxime passato con una marsiliana nominata Magene patronizzata per Marco de Giovanne per andare in Corfù, con la quale se imbarcò esso teste con sua moglie nomine Angela Camei, con sei figli, tre mascoli et tre femine, nominati uno Giuseppe di anni sette, l'altro Geronimo di anni cinque, et il terzo di anni tre in quattro, et le femine una chiamata Chaterina de anni sedeci, l'altra Agata di anni tredici et la terza Lucia di anni diece, et per tempesta sono venuti con detta marsiliana in questa spiaggia de Vesti, la quale marsiliana se arrenò un poco, et fu alli 9 del mese di marzo proxime passato, et il dì seguente venne in detta spiaggia uno capitaneo che dopo intese che se chiamava don Alonso de Acevedo con alcuni soldati, et fé scendere il detto padrone della marsiliana et da là ad un pezzo di poi che hebbe parlato con detto padrone fé scendere esso teste con tutta sua fameglia et se lo portò in casa sua in una stantia giontamente con uno hebreo chiamato Abramo, il quale veneva con detta marsiliana per andare in Corfù, et giunti che forono in casa disse al detto Abramo hebreo et ad esso teste queste firmate parole: «Fratelli, una mano lava l'altra et le due lavano la faccia, se voi havete denari datemeli, perché io a voi Abramo vi mandarò con quattro soldati che vi accompagnino per insino alli confini del regno». Et ad esso teste disse: «A voi con la vostra fameglia vi mandarò et licentiarò che ve ne andiate a fare il vostro viaggio». Et detto Abramo rispose che esso non havea denari perché andava in Corfù per sopra carrico delle robbe che andavano sopra detto vascello, et esso testimonio li rispose che similmente esso non have denari si non che quattro ducati de biscotti per il viaggio et una turchina de valore de ducati cinquanta che teneva sua moglie et detto don Alonso disse volerla vedere et havendola vista se la pigliò et se la pose al deto et se ritenne esso teste con tutta sua fameglia et detto Abramo per carcerati in casa.

Et detto chi altro vi era in detta marsiliana, dixit che ci erano sette marinari et tre passeggeri li nomi delli quali marinari esso teste non li sape et li tre passeggeri doi di essi tenevano nome di Giovanne uno delli quali era zoppo et portava una lettera turchesca la quale detto don Alonso se la pigliò.

Et dettoli si sape di che robbe andava carrica detta marsiliana, dixit che andava carrica de diverse mercantie, de panni, velluti, dema[schi] et altre sorte di merce et mercantie, et crede che gran parte [di esse] stiano notate in un libretto del carricamneto et le altre di una gran quantità siano imbarcate in contrabanno in Venetia; et esso teste, stando in detta marsiliana imbarcato con sua fameglia, vedde che di notte circa le due hore insino alle otto ci venevano molte gondole carriche de balle, de panni, cascie et altre robbe, et di subito poi caricate se partirono di notte et da matino fatto dì, se trovarno trenta miglia discosto da Venetia. Dette robbe caricate di notte erano di hebrei, perché quello che le faceva condurre era uno mercante hebreo che al parlare esso teste [...].

5. 1602 dicembre 3 – 1605 febbraio 15

Il viceré di Napoli, visto il parere della real Camera della Sommaria, dopo supplica del cardinale Aldobrandini protettore degli ebrei levantini in Ancona dove risultò essere residente il mercante ebreo Giuda Farch naufragato nelle acque di Brindisi nel novembre del 1602, li carcerato con contestuale sequestro della merce, concede a questi la libertà e la restituzione dei beni con obbligo che paghi al regio fisco il corrispettivo delle spese sopportate per il recupero della merce dopo il naufragio, e al castellano di Brindisi quelle per la loro giacenza in dogana.

Originale: Archivio di Stato Napoli, *Sommaria, Ordinamento Zeni, Processi Antichi*, b. 118, fasc. 35.

Nota: È stata omessa la trascrizione delle parti che riportano le autentiche di documenti in copia e quattro suppliche formulate in analogia a quella di cui al doc. o). I documenti, compresi quelli in copia, sono stati trascritti in ordine cronologico. Il regesto è per l'intero fascicolo.

a) 1602 dicembre 3, Brindisi

Copia. Die 3^o mensis decembris 1602, in insula regii castris civitatis Brundusii et coram UID Francisco Sagutio regii fisci procuratore et ad infrascripta commissario Regie Audientie spetialiter deputato.

Giuda Farch dice essere hebreo nato in la città di Salonichi et accasato in detta città et iuravit per Deum dicere veritatem super quibus fuerit interrogatus et primum.

Interrogatus come si trova esso Giuda in questa isola del forte di Brindesi, quanto tempo ha che ci è venuto, con quale vascello è venuto et che mercantia porta, dixit che haverà dudeci giorni, una sera di venerdì [22 novembre 1602],

s'imbarcò in la città di Durazzo sopra una nave nominata Patignoti la quale è di Giovan Patignoti, però al presente la patroniggia uno chiamato Apostolo accasato in Ancona, sopra la quale esso Giuda caricò seicentoquaranta pezi di feltro bianco et con altri Turchi et christiani et con altre mercantie si partero da Durazzo detto venerdì la sera per andare in Venetia et vendere loro mercantie, et havendo navigato lo venerdì la notte et lo sabato, la sera di detto sabato l'assaltò una gran tempesta per la quale furono forzati buttare in mare le robbe che stevano sopra coperta, ch'erano la maggior parte per lo vitto loro et altre robbe delle mercantie che portavano, per alleggerire il vascello et havendo corso fortuna, havendo perso la barca et le vele si trovaro al capo di Otranto alli nove giorni, dove essendo mancata la tempesta dettero fondo et spararo con pezzo et non essendo venuta persona alcuna per soccorrerli, si partero con venti di scirocco tirando pure la volta di Venetia, essendone stati la domenica et lunedì al capo d'Otranto, lo giovedì l'assaltò di nuovo la fortuna dalla quale furono rebuttati et per ultimo venerdì la sera proximo passato si trovaro accosto d'una torre di questa marina di Brindisi che have inteso dopo nominarsi la Torre della Penna dove gettaro due ancore et ne presero una et subito gettaro l'altra et lla pigliaro fondo et lo matino sabato molto per tempo spararo tre botte senza palle cercando aiuto et fatto giorno vengoro per terra molte persone et altre barche per mare et s'informaro chi erano et donde venevano et havendoli risposto che venevano di Durazzo et per l'informatione ancora che havevano havuta danno di loro che si era calato con una tavola in mare per andare in terra a dimandare aiuto, dicendone ancora che sopra detto vascello nci erano quattordici turchi et che si morevano di fame et di sete perché haveano buttato lo vino in mare et havendone detto questo quelli che stavano con le barche accosto detta nave fecero scendere in dette barche lo figlio di detto padrone Patignoti et lo detto Apostoli che la patronigia al presente et con quelli ragionarono un pezzo et dopo si ritiraro in terra da dove si partero alcuni et andaro verso la città et fra poco tempo vennero altre persone tra li quali andavano armati di spade et archibusi con lo miccio allumato et altri con spade li quali ragionarono con detto Apostoli et subito si possero in barca et vennero dove [era] la nave, ordinando a tutti che s'imbarcano come fecero con effetto et esso deponente per essere sabato nel quale giorno conforme la lege de giudei non ponno far cosa alcuna, non voleva scendere, però dopo subito scese dalla nave et si posse in barca con tutti l'altri si possero in barca et con quella li condussero sopra questa isola dove al presente si trovano, et altre barche rimborchiaro la nave et l'intraro nel porto vicino detta isola dove sta ancora hoggi, et cossì dice ritrovarsi sopra detta isola.

Interrogatus che mercantia portava la detta nave disse che portava cinquecento et vinti sacchi pieni di lana bianca di fare panni, seicentoquaranta pezze di feltro bianco d'esso deponente consistenti in vintisei balle, mille et settecento

corduane negre, cento libre di zaffarane, trenta cantara di galla, tre cento et cinque ostre di cera rossa, uno collo di seta et altre robbe per uso del vitto, però il tutto crede che in particolarmente si può vedere dal libro del caricamento, al quale si remette. Vidit audivit interrogatus per modum ut supra loco et tempore dixit ut supra.

Interrogatus di chi erano dette mercantie et robbe caricate sopra detta nave et si sa in che lochi sono state comprate, dixit che li feltri sono d'esso deponente et li comprò haverà da quattro mesi incirca nella montagna di Caradahc che sta vicino la città di Poloni [sic] et li condusse in Durazzo passando per la città di Monasterio et Serra Nova, lochi di Turchi, et in Durazzo li caricò come ha detto. Le lane sono di diversi turchi comprate in diversi paesi di turchi, la galla è di Marco armeno d'Armenia, la cera è di diversi et la seta è di Papadimitri et altre di altri diversi padroni che non si ricorda al presente in particolare.

Interrogatus che robbe gettaro a mare quando corsero fortuna, dixit che gettaro cinquecentocinquanta sacchi di lana più presto meno che più, lo collo seu balla di seta, sei balle di palli et lo vino et acqua che portavano et parte di biscotto et non altro che sappia esso testimonio.

Interrogatus si dopo che sono venuti in detta isola et si sono incominciate a portare le robbe in terra, manca alcuna cosa di l'oro robba et mercantie di quelle stavano sopra detta nave o altre che stavano sopra detta isola dixit, prima che venga Vostra Signori già il castellano havea incominciato a fare scarricare detta nave et da quella si eran scarricati molti sacchi di lana et parte di detti sacchi votati et spesa la lana sopra detta isola et parte lasciati pieni et di più scarricato dicessette balle di feltro delle quali, et precise d'una balla di feltro, ne furno tolti l'altra notte dudici pecze perché ogni balla consiste in vintiquattro et vinticinque pezi per balla di feltri, et d'alcuni marinari di detta nave li quali sono mandati lo giorno a fatigare et cavar le robbe di detta nave ma la notte sono stati sopra l'isola, have inteso che lo matino non trovaro molti sacchi che havevano levati fore del loco dove stavano stivati, et che la notte ne erano stati levati.

Et dettoli si sa chi havebbe pigliato detti sacchi da sopra la nave et detti feltri di dette balle, dixit che lo sa.

Interrogatus si sa che di notte havessero portati li sacchi da sopra la nave all'isola dove stavano l'altri sacchi di lana et feltri come ha detto di sopra, dixit che nci ne sono stati portati perché esso l'haveria visti et l'altre gente ancora che stavano in detta isola.

Interrogatus che persone stavano in guardia la notte sopra detta nave, dixit che nci sono stati et stanno quattro soldati, uno delli quali have inteso che sia caporale et l'altri non sa come si chiamano et che non ne hanno lasciato stare né esso testimonio né altro di detta nave, et questo dice essere la verità de causa scientie dixit ut supra.

Adest subscriptio dicti Iudae in lingua hebrea.

b) 1603 settembre 3, Brindisi

Die 5 mensis septembris 1603 Brundusii et coram modo licentiatu Iulio Cesare Positano procuratore fiscali regie Camere Summarie commissario super non nullis ore tenus impositis per ipsam regiam Cameram.

Informatio capta de ordine supradicti procuratoris fiscalis Ioannes Barba de Terra Nova, grecus etatis annorum sexaginta in circa ut dixit et ex eius aspectu apparet, testis medio suo iuramento interrogatus et examinatus super presenti informatione toto facto causa et quidquid indesuit e primo interrogatus si esso testimonio conosce Giuda Farca quale sta malato qui in Brindisi dove e da quanto tempo, dixit che esso testimonio lo conosce che havrà d'un anno in circa, ch'è giudeo e passava per lo paese d'esso testimonio, Terranova, et veneva da Salnicchio terra di Turchi dove ha inteso esso testimonio da più e diversi et in particolare hier sera l'intese d'esso Giuda che stava accasato in Salnicchio et questo lo disse detto Giuda in presentia del signor procuratore fiscale et molti altri che stavano nella sala della casa dove habita il detto signor procuratore fiscale e soleva andare in Venetia a' far mercantia et precise li mesi passati, lo detto Giuda caricò in Durazzo terra di Turchi una quantità di feltri sopra lo vascello che si naufragò nel mese di novembre perché passato in questa marina di Brindisi dove esso testimonio è venuto per recuperare una quantità di seta che veneva sopra detto vascello, et questo è quanto sa esso testimonio de causa scientie dixit predicta scire quia vidit intendit et audivit ut supra de loco et tempore dixit ut supra.

+ Signum crucis proprie manus supradicti Ioannis scribere nescientis ut dixit.

Eodem die ibidem et coram eodem.

Dica Nicola, grecus de Terranova etatis annorum triginta trium ut dixit et ex eius aspectu apparet, medio suo iuramento, interrogatus et examinatus super predictis dixit, che esso testimonio quando stava al paese suo non ha conosciuto lo detto Giuda Farca giudeo mai se non qua in Brindisi malato, il quale sa esso testimonio che hà portato sopra lo vascello ch'applicò li mesi passati in questa marina una quantità di feltri et hà inteso più volte dal detto Giuda che lui sta accasato in Salnicchio luoco di Turchi dove non solamente ci tiene moglie e figli ma fratelli, et hier sera in questa sala in presentia del signor procuratore fiscale, detto Giuda disse che stava accasato in Salnicchio dove ci era presente Giovanni Barba greco et altri, et questa è la verità de causa scientia, dixit predicta scire quia vidit interfuit et audivit ut supra de loco et tempore dixit ut supra.

+ Signum crucis proprie manus supradicti Dica Nicola scribere nescientis ut dixit.

Eodem die ibidem et coram eodem.

Apostolus de Giorgio Cus, grecus della Vellona etatis annorum quadraginta quinque incirca ut dixit et ex eius aspectu apparet, testis medio suo iuramento interrogatus super predictis et primo: Interrogatus s'esso testimonio conosce Giuda Farca giudeo quale al presente si ritrova in questa città di Brindisi, da quanto tempo e dove fa la sua habitatione, dixit che esso testimonio essendo padrone della navetta chiamata Padignota caricò li mesi passati nella terra di Durazzo alcune mercantie e là andò lo detto Giuda che prima non lo conosceva e le disse che voleva caricare una quantità di feltri sopra detta navetta per Venetia e così le caricò et poi per fortuna sono capitati in questa marina di Brindisi dove d'allora è stato e sta ancora e sa che sia giudeo, et dal principio che saglì in nave e dopo più volte, lo detto Giuda ha detto che esso Giuda stava maritato in Salnicchio luoco di Turchi et che lì haveva moglie, figli e fratelli et hier sera in presentia del signor procuratore fiscale disse l'istesso che esso era accasato in Salnicchio dove teneva moglie, figli et fratelli et ci erano presenti Dica Nicola et Giovanni Barba et molti altri de causa scientia dixit predicta scire quia vidit interfuit et audivit ut supra de loco et tempore dixit ut supra.

Eodem die ididem et coram eodem.

Giorgius Ioannis Padignoti, grecus etatis annorum viginti quinque ut dixit et ex eius aspectu apparet, testis medio suo iuramento interrogatus et examinatus super predictis, et primo interrogatus s'esso testimonio conosce Giuda Farca giudeo, da quanto tempo et dove fa la sua habitatione, dixit che esso è marinaro della navetta chiamata Padignota la quale li mesi passati si caricò in Durazzo et poi venne in questa marina di Brindisi per fortuna et a tempo che detta navetta si caricò, lo detto giudeo ci venne a caricare una quantità di feltri per Venetia et diceva che lui stava maritato in Salnicchio luoco di Turchi et che là teneva moglie, figli e fratelli et dopoi l'ha detto sempre et al presente ancora et questa è la verità et hora sta in Brindisi che venne con detto vascello insieme con esso testimonio et questo è quanto sa esso testimonio de causa scientia, dixit predicta scire quia vidit interfuit et audivit ut supra de loco et tempore dixit ut supra.

+ Signum crucis proprie manus supradicti Giorgi scribere nescientis ut dixit.

c) 1604 febbraio 24, Ancona

Copia. [Die 9 iulii 1604 presentatum per Iudam Farch plenum cum sequenti cum pote relaxandi copias et recuperandi originalia.]

Noi Ascanio Thomasi anconitano, console de' levantini et altre nationi in questa città d'Ancona per spetial breve concesso dalla Santità di nostro signore Clemente papa VIII facciamo a qualsivoglia potentato, iudice e magistrato et a

qualsivoglia persona sì publica come privata che in ogni tempo e luoco perverranno le presenti, piena et indubitata fede per la verità qualmente Iacob Farch e Iuda suo fratello sono stati sino dalla loro infantia nutriati et allevati in questa città in cui hanno havuto per molti et molti anni addietro di continuo in tempore della bona memoria del signor Girolimo Thomasi nostro zio e precessore in detto consolato, casa aperta con bonissimo negotio de diverse mercantie di levante et continuamente frequentato questo commertio indirizando in loro assenza mercantie a loro parenti in Ancona, et è publica voce e fama che gli anni addietro non havendo ritrovato passaggio per questa città caricò detto Iuda in Durazzo una quantità di feltri per vendita per condurli in Ancona e per causa di fortuna accapitò in Branditio et ivi trattenuto esso Iuda con detti feltri dai superiori di quel luoco, li quali Farch hanno havuto in questa città molti anni sono, che non vi è memoria in contrario, diversi parenti levantini et tra li altri Iacob Bacani zio carnale d'essi Farch, fratello di loro madre figliuoli et nepoti d'esso Bacani, sì come anco di presente vi habbitano, li quali tutti sono stati et sono mercanti levantini reali et di buona conditione et fama et per tale et come tali sono stati et sono da noi trattati, tenuti et deputati, et acciò detti Farch siano reconosciuti per tali l'habbiamo accompagnati con le presenti sottoscritte di nostra mano et sigillate del nostro solito segillo.

Questo dì XXVIII di febraro 1604 in Ancona, Ascanio Thomasi consolo, loco sigilli Franciscus Spinellus cancellarius de mandato [...].

d) 1604 febbraio 27, Ancona

Copia. Antiani Anconae Civitatis. Facciamo fede a tutti quello che perveneranno le presenti nostre per la verità qualmente habbiamo inteso da christiani degni di fede che Iacob Farchi et Iuda suo fratello hebrei levantini sono stati sino dalla loro infantia allevati in questa città et che vi hanno avuto per molti e molti anni adietro di continuo casa aperta con bonissimo negotio di diverse mercantie di levante et continuamente frequentato questo commertio indirizzando in loro absentia mercantie a loro parenti in Ancona et esser publica voce e fama che gl'anni adietro, non havendo Iuda Farch ritrovato passaggio per questa città, caricò in Durazzo una quantità di feltri per Venetia per condurli poi in Ancona et che per causa di fortuna capitò in porto di Brindisi et ivi renvenuto esso Iuda con detti feltri dalli superiori di quel luogo et che li detti Farchi hanno havuto in questa città molti anni sono, che non vi è memoria in contrario, diversi parenti levantini et tra li altri Iacob Baccani zio carnale di essi Farch fratello di lor madre e figlioli e nepoti di esso Baccani, sì come anco di presente vi habitano quali tutti sono stati e sono mercanti levantini reali di buona conditione e fama et per tali e come tali sono stati e sono da noi tenuti et reputati et, acciò di questo non se ne

possa sinistramente dubitare, gl'habbiamo accompagnati con le presenti del infrascritto nostro vice cancellario et sigillate dal nostro solito et consueto sigillo. Datum Anconae die 27 februarii 1604 [...].

e) 1604 aprile 27, Napoli

Die 27 aprilis 1604. Super instantia facta in regia Camera Summarie pro parte Iude Farch hebrei, applicati in maritima civitatis Brundisii cum vascello caramusali cum Turcis ob fortunam et caricamentum petentis liberari. Facta relatione in regia Camera Summarie per militem UID Ioannem Montoya de Cardona regium consiliarium presidentem regie Camerae Summariae et cause commissarium coram circumspecto domino locumtenenti aliisque magnificis dominis presidentibus ipsius fuit per dictam regiam Cameram così consultum provisum et decretum quod personam supradicti Iudas liberet pro ut presenti decreto liberari mandatur. [firma illegibile]

Carcerario delle carcere dell'arte della lana, con la presente ve dico et ordino che debbiare liberare Iuda Farch hebreo carcerato in queste carceri onde di q.v.e, atteso così è stato provvisto per detta regia Camera questo infrascritto, di non tenendolo però carcerato per altro.

Datum Neapoli die 27 aprilis 1604.

Mendoza

Al carcerario dell'arte della lana che liberi il predetto Iuda Farch hebreo carcerato in dette carceri, ordine Camere, per essere così stato per quello provvisto non tenendolo per altro ut supra.

f) 1604 maggio 13, Roma

Illustre signore. Signor avvocato fiscale di Napoli.

Verrà il presente Iuda Farch hebreo levantino a rinovar istanza a Vostra Signoria, col mezzo di questa, per la restitutione delle merci che pretende doversegli per le medesime ragioni che gli valsero a liberarlo della persona. Prego Vostra Signoria con particolare affetto che le piaccia di dargli aiuto in questo et se per giustitia se gli devrà la restitutione, favorirlo per la parte che s'aspetti a lei, acciò l'ottenga con effetto et preseupposto ch'io la riconoscerò parte da Vostra Signoria in luogo di gratia et con obbligatione conforme et me le offero con tutto l'animo. Di Roma a 13 di maggio 1604. di Vostra Signoria Illustrissima, come fratello affettuosissimo Ca[...].

g) [ante 1604, giugno 14]

Illustrissimo et excellentissimo signore.

L'advocato del regio patrimonio dice a vostra excellentia come in Brindisi è capitato per fortuna di mare un vascello con diverse robbe de Turchi, et son feltri et altre mercantie d'un hebreo levantino vassallo del Gran Turcho quale hebreo pretende che se li debbiano restituire le dette sue mercantie. Et per lo contrario pretende il regio fisco che non solo le dette mercantie sono acquistate alla regia corte, ma che ancora esso hebreo deve declararsi schiavo et haver perso la libertà, reclamando da qualsivoglia decreto sopra ciò ultimamente interposto.

Per tanto trattandosi di articoli così esemplari et importanti, supplica Vostra Excellentia ad ordinare alla regia Camera della Summaria che detto negotio si habbia da trattare in cospetto di Vostra Excellentia nel regio Collaterale Consiglio. [Avvocato del regio fisco].

h) [1604, giugno 14, Napoli]

Al signor Montoya.

Nella regia Camera de la Sumamria et appresso li atti de la causa verte tra lo regio fisco et litis contracte cum Iuda Farghi hebreo compare lo predetto Iuda et dice come essendo per fortuna ricapitato in Brindisi con uno vascello dove erano certe robbe et merci di esso comparente quali se ritrovano sequestrate per lo regio fisco et sotto pretensa che siano intercepte in beneficio de lo regio fisco, se pretende per detto regio fisco fare vendere li feltri numero seicentoquaranta et perché ad esso comparente spettano et non si può pretendere siano intercepte per essere esso Iuda subdito de la sacrosanta romana Chiesa per starse in Ancona con la sua fameglia. Per questo fa instantia che non si proceda alla vendita di detti feltri ma quelli se habbiano da restituire ad esso exponente offerendo di dare plegiaria di restituire le predette robbe et de stare ad iustitia et se protesta che non se habbino da vendere altramente, se protesta de tutti danni, spese et interesse che potriano succedere per tal causa, et così dice et se protesta in questo et ogni altro miglior modo.

*** Procuratore Fiscale

Procurator regius signor Norrius Zuris defetto agens.

i) Die 14 iunii 1604

Infra quatuor dies deducant incumbentia. Visis actis per regium consilium Ioannes Montoza de Cardona presidentem regie Camere et commissarium factaque per eundem relatione in dicta regia Camera aliis nonnullis presidentibus, fuit per dictam regiam Cameram provisum decretum quod ambe partes infra quatuor dies deducant omnia eis incumbentia in presenti causa.

Alonya

Lomelino procuratore fiscale

Ioannes Ortiz ad istanza et per esso Giovannni Iacomo Masullo suo procuratore.

Iuda Farco offere la sua depositione ad omne libitum partis adverse procurator regiis S. instar inrepticaris.

d. Mendoza

Michele Danese

Salamon

l) 1604, giugno 15

Lo regio fisco Ioannes Iacomus Acceptus oblatam depositionem, nam deposuit dictus Iuda Farchi se esse de Salonichi de genere turcorum, cum sit dicte nationis et infidelis et sic omnis omnia bona famur sunt sui presentis occupantis pro ut constat.

A di 15 de giugno 1604 io Michele Martinez Pontiero ho intimato lo regio fisco et per Giovanni Iacono Masullo.

m) 1604, luglio 3, Napoli

Ex provisione facta in Regia Camera Summarie.

Cum dicta regia Camera intendit iustitia maiestate expedire causam in eadem vertentem inter Iudam Farca ex una, et regium fiscum, et Iohannem Ortiz de Mertanzet regium castellanum castri Brundusii, super restitutione bonorum ut in actis ea de re intimatis infrascriptis quatenus singulis diebus et horis in dicta regia Camera compareant ad dicendum quicquid voluerint in causa predicta aliter, nec non infra biduum valeant perdere acta. Neapoli die 3 iulii 1604.

Didacus de Vena

Al magnifico procuratore fiscale et Giovanni Iacono Masullo

n) 1604 luglio 7, Roma

Molto illustre signore.

Venendo ritenuta e sequestrata costà certa quantità di robba di Iuda Farchi hebreo levantino naturale della città d'Ancona che per fortuna di mare capitò li mesi passati nel porto di Brindisi, io sono stato pregato a raccomandare a Vostra Signoria la speditione di detto hebreo e la liberatione della sua robba, e perch'io ho relatione da persone degne di fede ch'egli è veramente naturale d'Ancona e suddito ecclesiastico, non ho voluto mancare di raccomandarlo a Vostra Signoria sicome faccio, desiderando ch'ella lo favorisca quanto prima per la speditione che lo riceverò per molto piacere e ricordando a Vostra Signoria il desiderio ch'io ho

di servirla, le prego per fine del Signor Dio continua prosperità. Di Roma li 7 di luglio 1604.

Di Vostra Signoria molto illustre, illustrissimo per servitore il cardinale Borghese.

Al molto illustre Signore il signor Montoya de Cardona presidente della Sommaria.

o) 1604 luglio 10, Roma

Molto Illustre signore.

Quell'Ebreo chiamato Giuda Farohi che si ritrova costì è veramnete anconitano nativo come me n'è stata facta piena fede, per il che parmi che essi la suspensione che si haveno contro di lui. Et come che io sono Protettore delli ebrei levantini, vengo con la presente a pregarla che si compiaccia di venir quanto prima alla speditione della causa sua con farli restituir le sue robbe. Et con questo fine a Vostra Signoria prego del Signore Iddio ogni contento. Da Roma li X di luglio 1604.

Al piacer suo. Il cardinal Aldobrandini.

p) 1604 agosto 6, Roma

Copia. Presentata in Camera die 18 augusti 1604 per Iudam Farch.

Noi infrascritti Anconitani facciamo piena ed indubitata fede per la verità a chi perverrà la presente, qualmente Sassan Farca hebreo levantino mentre visse ha contrattato nella città di Ancona et giornalmente vi conduceva mercantie di più sorte di Levante in quel porto dove le contrattava et barrazava con altre robbe con diversi mercanti per levante et in detta città tenne casa aperta con la sua fameglia mentre visse da 20, 25, 30, 40 et 50 anni in qua, che non vi è memoria in contrario da l'infrascritti sui figlioli et in quella città godeva tutti li privilegii et prerogative che sogliono godere tutti l'altri hebrei levantini che habitano et sono nati in quella città et così parimente continuata et habitata come al presente habitano et tengono casa aperta con loro fameglia Iacob et Iuda Farchi fratelli carnali et figlioli del sopradetto Sasson Farca che similmente hanno goduto li medesimi privilegii et prerogative in quella città che godeva il loro padre et godeno gli altri hebrei mercanti levantini et che habitano et sono nati in essa città d'Ancona quali Iacob et Iuda fratelli di Farchi soglionio andare a viaggiare d'Ancona per tutte le parti di levante con diverse mercantie et di là condurle in Ancona et contrattano liberamente et vanno in levante etiam in paesi di Turchi come mercanti hebrei anconitani per il libero comercio et scala franca fra la detta città di Ancona con il Turcho per causa di mercantie et in fede et per la verità habbiamo sottoscritta la presente di nostra propria mano questo di 6 dì agosto 1604 in Roma.

Io Francesco Pichi anconitano faccio fede come di sopra.

Io Fiorano Capistrelli anconitano faccio fede come di sopra.

Io Gabriele del quondam Alessandro Bonarelli anconitano faccio fede come di sopra.

q) 1604 agosto 9, [Napoli]

Presentata die 9 augusti 1604 per Iudam Farch.

Nella Regia Camera della Sommaria et appresso li atti della presente causa compare Iuda Farch hebreo anconitano et dice novamente esserli pervenuto a notitia che in una asserta depositione che si pretende essere stata firmata da esso comparente in tempo che fu carcerato in Brindisi, se ritrova scritto Iuda Farch nato in Salonich. Et perché la verita è in contrario essendo veramente di Ancona vassallo del Papa dove ha tenuto e tiene casa aperta di negotii con altri soi parenti, come ha dimostrato per fede pubbliche di detta città di Ancona et lettere del cardinal Aldobrandino, del cardinal Borghese et dell'inbasciator di Spagna et dell'auditor di Rota don Francesco Pegna in maniera che questa verità è tanto chiara che non si può controvertere et se altro se trova scritto in detta sua pretensa depositione non è stato per volontà di esso comparente nè di ciò ha saputo mai cosa alcuna, non sapendo legere né scrivere in italiano, né li è stata mai letta detta pretensa depositione et quatenus si trovasse firmata in lingua hebreo non se nè può né deve tenere ragione alcuna come fatta per forza e timore di carcere et altro tormenti et di cosa non letta né intesa da esso. Per ciò, quatenus opus sit, revoca qualsivoglia confessione che in contrario apparesse come nulla erronea et invalida anzi extorta per forza di carcere e di tormenti, et così dice dichiara et si protesta non solo in questo ma in ogni altro miglior modo.

r) 1604 settembre 24, Napoli

Die 24 septembris 1604

In causa Iudae Farch Hebrei applicati cum eius bonis cum vascello cum turcis et bonis turcorum in maritima civitatis Brundusii, cum regio fisco et castellano castris insulae et fortis dictae civitatis, super liberatione eius personae et restitutione bonorum ut latius in actis.

Facta relatione in regio Collaterali Consilio coram illustrissimo et excellentissimo domino huius regni Viceregi per regiam Cameram Summarie, referente magnifico milite UID domino Ioanne Montoya de Cardona regio consiliario, ipsius regiae Camerae praesidente et causae commissario. Sua Excellentia mandavit quod fiat gratia dicto Iudae et proinde eius persona liberetur et restituantur ei sua bona deductis expensis. Hoc suum.

Montoya

Terrutius cancellarius

s) [post 1604 settembre 24 – ante 1605 gennaio 29]

Spese fatte per lo regio fisco per servitio di Iuda Farch hebreo	
Pagato al padrone Apostolo per lo nolo de li feltri da Durazzo	
a Brindesi	- d. 31
Le spese fatteli dal quondam Agostino Vincenti per	
giorni quindici	d. 1.2.10
Per lo nolo da Brindesi a Barletta di detti feltri	d. 8.2.10
Dato ad esso quando s'imbarco in Brindesi per Barletta	d.0.2.10
A quello lo governò malato in Brindesi	d. 0.3.10
Le spese fatteli dal d. Loyse per un mese et giorni 19	d. 2.3.10
Le spese fatteli in Barletta per giorni vintisette	d. 2.3.10
L'alloghiero dal mulo da Barletta a Napoli	d. 3.4.0
Le spese fatteli da Barletta a Napoli per la strada	d. 0.2.10
Uno paro di scarpe	d. 0.3.10
Per lo magazzino dove si reposero li feltri	d.1.0.0
Per l'incordatura de li feltri et conduttura nel vascello	d. 1.1.0
Le spese fatteli nel'arte de la lana giorni 58	d. 5.4.0
	=====
	62.2.3 ½
	40.0.0

Resta a pagare la spesa fattali dal castellano, che è di
 Mesi sette et giorni vintidoi, che ad un carlino il dì, come
 dice l'hebreo, sariano d. 23.1
 et a grana 15, come dice il castellano d. 34.3

Pretende di più il fisco che detto hebreo debbia contribuire nella spesa che ha fatta nel commercio che andò in Brindesi che recuperò tutta la robba, nel quale si sono spesi d. 9.00, nel che toccaria per la rata di questi feltri, per conto fatto così all'ingrosso d. 40.

Et anco il castellano pretende che debbia contribuire alla spesa che ha fatta in scaricare la robba dal vascello et governarla nella dohana, spesi d. 95.1 che toccaria d. 8.

t) 1605 gennaio 29, Napoli

Copia - Magnifico dohaniero della regia dohana di Napoli.

Perchè Giovanni Andrea di Chiara, scrivano della regia Camera, ha vacato per attuario appresso l'auditore Aybar con commissione di detta regia Camera nella città di Brindisi in ricevere et repetere li testimonii ad instantia del castellano di detta città nella causa che tiene con il regio fisco sopra la pretensione del vascello capitato nella marina di ditta città, però ve dicemo et ordinamo che al detto Giovanni Andrea de Chiara le debbiare pagare li docati trentasette che sono

in nostro potere pervenuti da Giuda Farc hebreo per le spese fatteli per detto Castellano per conto delli feltri di detto Giuda et questo in conto di dette giornate. Datum Neapoli ex regia Camera Summarie die 29 ianuarii 1605.

Montoya de Cardona

Franciscus Salamon

Al dohanero della dohana dei Napoli li docati 37 sono in suo potere pervenuti da Giuda Farch ebreo per le spese fattoli dal castellano de Brindisi li pagherete a Giovanni Andrea de Chiara in conto delle predette giornate vacate nel executione ad instantia de dicto castellano per cadauno in actis.

u) 1605 febbraio 15, Napoli

Magnifico dohaniero della regia dohana di Napoli. Perché Giovanni Andrea de Chiara, scrivano della regia Camera ha vacato per attuario appresso l'auditore Aybar con commissione di detta regia Camera nella città di Brindisi in esaminare et repetere li testimonii ad instantia del castellano del forte di detta città nella causa che tiene con il regio fisco sopra la pretentione del vascello capitato nella marina di detta città però ve dicemo et ordinamo che al detto Giovanni Andrea de Chiara le debbiare pagare docati sessantatre delli docati cento et dui et tarì dui et grana 0 pervenuti in nostro potere da Giuda Farc hebreo per le spese fatteli per detto castellano per conto delli feltri di detto Giuda et questo in conto delle giornate predette per detto Giovanni Andrea vacate ut supra. Datum Neapoli ex regia Camera Summarie die 15 mensis februarii 1605. Li pagareti docati sessantatre a complimento di detti cento che li altri docati trentasette vi fu ordinato li pagassero dalli dinari spettanti al detto castellano. Datum ut supra.

Montoya de Cardona

Al duhaniero della duhana di Napoli che delli docati 102 e tarì 2 et gr. 0 pervenuti in suo potere da Giuda Farc hebreo per le spese fatteli per detto castellano per conto delli feltri di detto Giuda ne paghi al detto Giovanni Andrea del Chiara docati 63 in conto delle giornate predette per detto Giovanni Andrea vacate ut supra.

6. [post 1619] – 1628 agosto 28

La real Camera della Sommaria invia al viceré di Napoli parere favorevole in merito alla richiesta presentata da Vito de Vita, mercante ebreo di Ferrara, di concedere anche al figlio Giuseppe, come era già stato concesso a lui sin dal 1619, di poter introdurre liberamente nel regno mercanzie da commerciarci per mezzo di

mercanti cristiani e che nel caso di decesso del detto Giuseppe, entro sei mesi i suoi eredi ne possano recuperare le mercanzie e i crediti.

Originale: Archivio di Stato Napoli, *Collaterale, Cancelleria, Consulte*, vol. 1, ff. 159-162.

Nota: La determina dell'8 agosto 1628 con la quale la real Camera della Sommaria espone il proprio parere in merito al caso (doc. c) e i due inserti (doc. a e b) vengono trascritti in ordine cronologico. Il regesto è per l'intero documento.

a) post 1619 – ante 1627 marzo 27

Illustrissimo et excellentissimo signor. Vita de Vita hebreo espone a Vostra Excellentia come, desiderando poter liberamente negoziare nella presente città et regno de Napoli senza pena, pericolo o risico alcuno per mezzo però de mercanti christiani in esso regno habitanti, immettere et extrahere da detta città et regno ogli et ogn'altra sorte de mercantie, trafichi et negotii, cossì come fanno tutti li mercanti christiani in esso regno commoranti, senza però che né esso supplicante o altro de sua natione intrasse in detto regno, ne supplicò Sua Maestà a farli gratia de un privilegio particolare acciò liberamente possa attendere a detta negotiatione senza che sel'impedessero o disturbassero li loro effetti, trafichi et negotii et mercantie o portare pericolo de incorrere in pena alcuna non obstante qualsivoglia prohibitione o ordine in contrario, giacchè di detta negotiatione la regia corte ne sentirà grande utile et beneficio per l'extrationi et grande immisioni che gli occorrerà fare per dette mercantie oltre il comodo publico, et ne ottenne la gratia da Sua Maestà sino dall'anno milleseicento e diecenove durante però la vita del esponente, ma perché il supplicante è decrepito pe la sua molto età et il continuare simili negotii potrà per la sua morte apportargli gran danno, ha però supplicato di nuovo Sua Maestà a volergli far gratia di concedere il medesimo privilegio a Gioseppe de Vita suo figlio in modo che possa detto Gioseppe negoziare et trattare nel regno de Napoli qualsivoglia sorte di robbe et mercantie et effetti liberamente come fanno tutti li mercanti christiani in esso regno de Napoli, senza però che detto Gioseppe o altri de sua natione entre in detto regno, et questo durante la vita di detto Gioseppe et succedendo la morte di esso Gioseppe et trovandosi suoi effetti nel regno de Napoli sia concesso da hora al suo herede che nel termine de mesi sei dopoi la sua morte possa detto herede fare recuperare le mercantie et effetti et crediti che restassero in detto regno a fine che non riceva danno et tutto ciò senza incorrere in pena alcuna non obstante qualsivoglia ordine in contrario della sudetta supplicatione, è restato servito detta Maestà comandare a Vostra Eccellentia che informa sopra quanto se desidera. Ricorre perciò da Vostra Eccellentia et presentandogli la real lettera de Sua Maestà la

supplica resti servita ordinare si faccia la relatione per detto effetto et lo riceverà a gratia quam Deus.

b) 1627 marzo 27, Madrid

El Rey. Illustre Duque d'Alna primo nostro visorey lugarteniente y capitan general, por parte de Vita de Vita se me ha presentado un memoriale del tenor siguiente: Senor, Vita de Vita iudio de la ciudad de Ferrara dize que fue vostra magestad servido de hazerle merced de darle lizencia de poder negociar en el Reyno de Napoles y tratar en qualquier suerte de mercaduria y tener trato y corrispondencia con mercaderos y personas christianas sin entrar el supplicante en el dicho Reyno como consta por su real cedula despachada por el consejo de Italia en treze de abril de mil y seiscientos y diez y nueve, y por que la dicha lizencia le fue concedida tan solamente por los dias de su vida, y por hallarse viejo y casi decrepido impossibilitado a poder negociar, supplica a V. M. se sirva hazerle merced de ampliar la dicha lizencia en persona de Josepe de Vita su hijo para que pueda por los dias de su vida negociar en el dicho Reyno de Napoles, conforme a la licentia concedida per vestra magestad al dicho su padre la qual va con esse memorial por la qual consta se le concedio dicha lizencia sin informacion del visrey nè di otro tribunal sinò lissa yllanamente y lo que se supplica a V. magestad es ampliar la dicha lizencia per vida del dicho Jusepe su hijo con la misma calidad que al supplicante fue servido vuestra magestad conzederla que de mas de ser iusto lo que fide lo recibirá de la real mano de V.M. por muy particular merced y antes de tomar resolution en la pretension del supplicante ha parecido comunicaros la y encargaros y mandaros como lo hago me informeys con vuestro parezer y el di esse mi Collateral y Camara de la Sumaria de lo que cerca della se os offreziere que advertir a finque vista aca, se pueda tomar la resolution que mas pareciere convenir. De Madrid a seis de marco de 1627. Yo el Rey. Vedit Marchio generalis tesarariu, vedit Caymus regens, vedit Valenzuela regens, vedit Brandolinus regens, vedit de Neapoli regens Matienco secretarius.

c) 1627 ottobre 8, Napoli

Dize su excenletia quale sobre lo que contiene el incluso memorial de Vita de Vita hebreo y de la inclusa carta de su Magiestad que con el presenta essa Regia Camera le haga consulta con voto para que se pueda ver en Collateral en execucion de lo qual su Magiestad manda y assi lo aviso a Vostra excelentia para que de orden se exeunte de cancelleria a 8 de octubre 1627 el varon de Santo Arcangel duque de Caiiano.

d) 1628 agosto 8, Napoli

Illustrissimo et eccellentissimo signore.

Post debitam commendationem in questa regia Camera si è ricevuto villetto scritto de ordine de Vostra Excellentia all'illustre marchese de San Giuliano luototenente di detta regia Camera del tenor sequente videlicet: [v. doc. 6/c] insieme con il quale villetto si è ricevuto memoriale et carta originale de Sua Maestà del tenor sequente videlicet: [v. docc. 6/a, 6/b].

Et volendo questa regia Camera exequire come deve l'ordini de Vostra Excellentia, essendose del detto negotio trattato in detta regia Camera, inteso l'avvocato fiscale del real patrimonio, semo di voto et parere che vostra excellentia può restar servita rapresentare a Sua Maestà che la gratia fatta per la maestà sua al detto Vita de Vita hebreo di posser negoziare in questo regno durante la sua vita si extenda ancora a la persona del detto Gioseppe suo figlio con le medesime conditioni contenute ne la detta gratia fatta per la Maestà sua al detto Vita et particolarmente che nessuno di essi nè altro di loro natione possano venire in regno come esso lo dimanda, che per questo non può resultarne inconveniente nè danno alcuni anzi utile et beneficio de la regia corte et de li suoi arrendamenti per le introductioni et immissioni de robbe et forastieri che da essi se faranno in regno et succedendo morte al detto Vita de Vita et successive al detto Gioseppe suo figlio trovandose in questo regno robbe immesse da loro parte a tempo che vivevano. Piacendo cossi a Vostra Eccellenza et a la Maestà Sua, se potrà concedere a loro heredi termine de mesi sei o di quanto li parerà a far recuperare le mercantie che restassero et anco li crediti per conto di dette mercantie con lasciare in Regno li denari contanti, remettendoce però del tutto al prudentissimo giuditio et parere di Vostra Eccellenza in gratia de la quale de continuo ce raccomandamo. Ex regia Camera die octavo augusti 1628.

De Vostra Eccellenza servitori etc.